

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel "gruppo amministrazione pubblica" di cui al principio applicato al bilancio consolidato allegato al D.Lgs 118/2011, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio di riferisce.

Denominazione Società partecipata	Quote di partecipazione	Sito	Risultanze esercizio 2018
A.Kr.e.a S.p.A	100%	www.akreaspa.it	Euro 2.578,00
Con.Ge.S.I.	53%	www.congesi.it	Euro 1.104,00
CORAP	1,667%	www.corap.it	Dato non disponibile
Crotone Sviluppo S.p.A in house providing	100%	www.crotonesviluppo.it	Euro 3.799,00
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l	2,58%	www.culturaeinnovazione.it	Euro 1.151,00
Marina di Crotone S.p.A	95% (in liquidazione)		Euro -24.478,00
Progetto Magna Graecia S.r.l.	7% (in liquidazione)		
Parco Scientifico Tecnologico - PST Kr	1,58%	www.pst.kr.it	Dato non disponibile
Sagas S.p.A	37,04% (in liquidazione)		Euro -44.076,00
Stu Stazione S.p.a in liquidazione	35% (in liquidazione)		Dato non disponibile



OGGETTO: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2020-2022

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 12:35, il Commissario Straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020, per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nelle funzioni di consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 267/2000)

Atteso che:

- l'art. 16 comma 1 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982 n. 51, stabilisce che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di area e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167 del 18 aprile 1962, n. 865 del 22 ottobre 1971 e n. 457 del 5 agosto 1978;
- il comma 2 del predetto articolo prevede altresì che il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;
- l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle citate Leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- l'art. 172 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (articolo abrogato dall'art. 74 del D. Lvo n. 118 del 2011, e reintrodotta dal D. Lvo n. 126 del 2014), stabilisce che al bilancio di previsione, sia allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio stesso, secondo quanto disposto dal richiamato art. 14 del D.L. 55/1983;

Dato atto che:

- la suddetta deliberazione deve essere assunta prima dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale;
- che la norma riguarda specificatamente gli interventi fissati dalla legge 22/09/1971 n. 865 s.m.i.;

Tenuto conto che l'art. 35 della Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e s.m.i. stabilisce quanto segue:

- al comma 11: *“Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.”* senza indicare quale sia la percentuale di aree da cedere in proprietà e la percentuale di aree da concedere in diritto di superficie, per cui tale determinazione viene lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione locale;
- al comma 12: *“I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ... omissis ... Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”;*

Atteso che la determinazione del prezzo di cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari è calcolata di volta in volta singolarmente per ciascuna area da cedere, nel rispetto del criterio stabilito nell'art. 35, comma 12 della legge 865/71, che prevede quale importo minimo del corrispettivo quello determinato in base alle spese sostenute per l'acquisizione dell'area, se avvenuto mediante espropriazione o comunque in analogia ad esso;

Vista la previsione del vigente art. 37 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 per la quale *“l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene”;*

Visti per le aree residenziali, i parametri per la determinazione del corrispettivo da corrispondere al Comune per la cessione delle aree di proprietà comunale da cedere in piena proprietà o in diritto di superficie;

Rilevato che il Comune di Crotona è dotato di strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché di un Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) mentre non è dotato del Piano Insediamento Produttivi (P.I.P.), stante la presenza di una specifica area industriale gestita dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);

Rilevato che non risultano individuate per l'anno 2020 ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi aree residenziali ancora da acquisire in attuazione di P.E.E.P.;

Dato atto, pertanto, che allo stato attuale, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici del Comune, non sono stati individuati - al di fuori di quelli già oggetto di specifici interventi inseriti nella programmazione dei lavori e delle opere pubbliche e nella delibera di consiglio comunale *“Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2020-2022”* - aree, non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020;

Richiamato il punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio ai sensi del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;*

Ritenuto di doversi riservare ogni altra valutazione e determinazione in ordine a quanto disposto dalla menzionata normativa qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, apportando, ove necessario, le conseguenti variazioni agli atti e documenti contabili e programmatici dell'ente;

Visto il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi;

PROPONE

1. **Di dare atto** che non risultano individuate per l'anno 2020 ai sensi del citato art. 172 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, aree residenziali ancora da acquisire in attuazione di P.E.E.P.;
2. **Di dare atto**, in relazione alla verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alle attività produttive, che il comune non è dotato di Piano Insediamento Produttivi (P.I.P.), stante la presenza di una specifica area industriale gestita dal CORAP (Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive);
3. **Di dare atto**, pertanto, che allo stato attuale, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici del Comune, non sono stati individuati - al di fuori di quelli già oggetto di specifici interventi inseriti nella programmazione dei lavori e delle opere pubbliche e nella delibera di consiglio comunale "Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2020-2022" - aree, non strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali, da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020;
4. **Riservarsi** ogni altra valutazione e determinazione in ordine a quanto disposto dalla menzionata normativa qualora se ne dovessero ravvisare i presupposti, apportando, ove necessario, le conseguenti variazioni agli atti e documenti contabili e programmatici dell'ente;
5. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione è inserita, quale parte sostanziale, nella Sezione Operativa parte II del Documento Unico di Programmazione;
7. **Di autorizzare** il Dirigente competente a compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali alla presente deliberazione per il triennio 2020-2022 - esercizio 2020, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
8. **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Settore V-Servizio: Patrimonio e Demanio

Il Responsabile del Procedimento: GANGEMI SALVATORE

Il Dirigente

F.to Ing. Salvatore Gangemi

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs N. 39/93.

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **“Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l’anno 2020, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267-art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D.Lvo n. 126 del 18/08/2014. Periodo 2020-2022. ”**

Riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2020-2022

Il Commissario straordinario	F.to	Tiziana Giovanna Costantino
-------------------------------------	-------------	-----------------------------

Il Segretario Generale	F.to	Fortuna Maria Antonino
-------------------------------	-------------	------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020002913

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 05-08-2020 al 19-08-2020 registrata al n° 2020002913 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione

Data reg. 05-08-2020

Si dispone la pubblicazione in data 30/07/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002913

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **05-08-2020 al 19-08-2020** e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 30/07/2020

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs N. 39/93.



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2020-2022.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Crotone lì, 28-07-2020

Il dirigente
Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 91 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per l'anno 2020, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 172 comma 1 lettera b), come modificato ed integrato dal D. L.vo n. 126 del 18/08/2014 . Periodo 2020-2022

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 28-07-2020

p. il Dirigente
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 91 - 2020



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di agosto nella Sede Municipale alle ore 21:00, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio Comunale

Atteso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della

programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)”;

Dato atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato ;

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma triennale 2020-2022 per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, allegato alla presente sotto la lettera A), redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito

dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

si propone al Commissario Straordinario nelle sue funzioni di organo di Consiglio Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma triennale 2020-2022 per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);(All. 1)
2. di dare atto che:
 - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
 - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014;
4. di dare atto che il limite massimo annuo sostenibile per affidamenti di incarichi di collaborazione, previsti nel Programma Triennale 2020/2022 degli incarichi di collaborazione, è stabilito dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e comunque nei limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013;
5. di dare atto, altresì, che l'affidamento degli incarichi resta subordinato alla disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio nei limiti di legge sia per quanto attiene il tetto massimo di spesa sia per quanto attiene le modalità di conferimento;
6. di dare atto che dalla presente Programmazione sono esclusi:
 - a. gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizio o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Medico competente, gli

- incarichi tecnici per la realizzazione di servizi di ingegneria e di architettura contemplati dal decreto legislativo n. 50/2016;
- b. gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
 - c. gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, fermo restando le procedure comparative di selezione e di affidamento fissate dal decreto legislativo n. 50/2016;
 - d. gli incarichi meramente occasionali attribuiti "intuitu personae" che si esauriscono in una unica prestazione e che comportano un costo equiparabile ad un rimborso spesa;
 - e. le collaborazioni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.E.L.;
 - f. gli esperti ed i collaboratori nominati dal Sindaco, ex art. 90 del T.U.E.L.
7. di inserire il Programma triennale 2020-2022 per l'affidamento degli incarichi di collaborazione nel Bilancio di Previsione 2020-2022;
 8. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e smi.

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 25/Rev. 2020 di cui al verbale n. 19 del 19/8/2020, trasmesso al protocollo generale in data 19/8/2020 al n. 48639/I. (All. 2)

DELIBERA

di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: *"APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)"*.

Successivamente , riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2020/2022 (art. 3, c. 55, l. 24 dicembre 2007, n. 244).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO
-------------------------------------	------	-----------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	ANTONINO MARIA FORTUNA
-------------------------------	------	------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020002998

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 24-08-2020 al 07-09-2020 registrata al n° 2020002998 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 24-08-2020

Si dispone la pubblicazione in data 21/8/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002998

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 24-08-2020 al 07-09-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 21/08/2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 11-08-2020

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 100 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 12-08-2020

p. il Dirigente
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 100 - 2020

**PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ANNI 2020-2022**

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. _____ in data _____

SERVIZIO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	SOGGETTO
Area Tecnica	Incarichi di natura tecnica urbanistica/patrimonio pubblico/viabilità e trasporti/lavori pubblici	Incarico professionale	Esperti di provata esperienza nelle materia
Area Servizi Demografici, Pubblica Istruzione e Attività Produttive	Incarichi per attività da svolgere in diversi settori quali: esperti commissione gara, amministrativo, contrattuale e controlli interni	Incarico professionale	Esperti di provata esperienza nelle materia
Area Finanziaria	Incarichi per attività di consulenza e collaborazione relativa al riaccertamento dei residui, alle procedure contabili e per indicazioni operative per la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione	Incarico professionale	Esperti e professionisti con provata esperienza nel settore
Area Politiche Sociali – Risorse Umane	Incarichi per varie attività di consulenza e collaborazione per l'espletamento delle attività di assistenza tecnica nell'ambito del P.O.N. - Programma Operativo Nazionale Sicurezza	Incarico professionale	Esperti e professionisti con provata esperienza nel settore



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 25/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 19 del 19/08/2020 – Parere su proposta deliberazione “incarichi di collaborazione”

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

li, 19 Agosto 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio-Ettore)

Comune di Crotona
N. 0048639/1 del 19/08/2020 - 13:01



AMD V2.0.8



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 019 DEL 19/08/2020

L'anno duemila venti il giorno diciannove del mese di Agosto, in prosecuzione del verbale precedente, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione n. 100/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2020/2022 (art. 3, comma 55, Legge 24/12/2007, n. 244)" e rilascia il relativo parere, che di seguito, si riporta:

Visti:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 , art. 3. Comma 55, che dispone che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'art. 46, comma 2, in sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;

l'art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001;

l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;

Atteso che con la proposta di deliberazione l'Amministrazione ha allegato il programma per l'affidamento di incarichi esterni, non prevedendo, nel contempo alcuna somma per la sua realizzazione;

Visto il parere di tecnico e il parere di regolarità contabile espressi, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2020/2022 (art. 3, comma 55, Legge 24/12/2007, n. 244)".

Copia del presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio prosegue nell'esame degli atti trasmessi dall'Amministrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of Aldo Vittorio Ettore, Mariarosa Raso, and Giulio Mauro. The text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI' is printed above the first signature.



OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 10:50, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 D Lgs. n.267/2000)

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

ATTESO che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

EVIDENZIATO che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

VISTO che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

TENUTO CONTO che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

EVIDENZIATO che la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto, salvo diverse disposizioni di legge;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che recita: *" Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

VISTO l'art. 1 - comma 779 - della legge 160/2019 che dispone *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."*

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 1 - comma 767- legge 160/2019, che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all' IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle

altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato; (All. 1)

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 d.lgs 267/2000 con verbale n. 9 del 24.06.2020; (All. 2)

si propone al Commissario Straordinario nelle sue funzioni di organo di Consiglio Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020,
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

Settore Finanziario – Servizio Tributi

Il Responsabile del Procedimento: VIOLA DOMENICO

Il Responsabile di P.O. del Settore 3 – Tributi
F.to - Dott. Domenico Viola -

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

nelle funzioni di Consiglio Comunale

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell'articolo 49, del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 267/2000 ;

DELIBERA

di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Successivamente :

Attesa la necessità e l'**urgenza** di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4°, del D.Lgs. 267/00;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO
-------------------------------------	------	-----------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	ANTONINO MARIA FORTUNA
-------------------------------	------	------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020002661

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 09-07-2020 al 23-07-2020 registrata al n° 2020002661 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 09-07-2020

Si dispone la pubblicazione in data 2/7/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002661

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09-07-2020 al 23-07-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 2/7/2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Crotona li, 26-05-2020

Il responsabile P.O. settore 3 servizio
tributi 3.3
DOTT. VIOLA DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone li, 17-06-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 69 - 2020



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO IMU

(art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 7 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 8 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 10 – Definizione di aree edificabili
- Art. 11 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 12 – Determinazione della base imponibile
- Art. 13 - Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Art. 14 – Versamenti dell'imposta
- Art. 15 – Valore venale delle aree edificabili
- Art. 16 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 17 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile.
- Art. 18 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 19 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 20 – Altre esenzioni
- Art. 21 – Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali
- Art. 22 – Aliquota ridotta
- Art. 23 – Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 24 – Denunce
- Art. 25 – Versamenti
- Art. 26 – Compensazioni
- Art. 27 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 28 – Attività di controllo
- Art. 29 – Rimborsi
- Art. 30 – Contenzioso
- Art. 31 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Il presente regolamento disciplina la Nuova IMU, con riferimento al Comune di Crotone.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio del Comune di Crotone, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Crotone, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Crotone.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6

Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 7

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale; pertanto, ai fini dell'applicazione della nuova IMU, sono considerate *aree pertinenziali* quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello del fabbricato.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per

le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare, solo con gli uffici tecnici, se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 11

Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 12

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 13

Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 14

Versamenti dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15

Valore venale delle aree edificabili

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 10, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione definiti dalla normativa vigente.
8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Art. 16

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 17

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione presentata all'ufficio tecnico.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del **25%** per i seguenti oggetti:
 - a) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431.

Art. 18

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 17, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione presentata allo stesso ufficio.

6 Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 19 **Esenzioni per i terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 20 **Altre esenzioni**

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 21 **Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali**

1. L'abitazione principale, come definita al precedente articolo 8 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggette alla IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:

- **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
- **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente

all'unità ad uso abitativo.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 22 **Imposizione dei cd "beni merce"**

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO III **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Art. 24 **Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 25 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Crotona, corrispondente a D122, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 26 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art. 27

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 28

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I proventi conseguenti il recupero di evasione sono destinati per come stabilito nel regolamento per gli incentivi IMU e TARI.

Art. 29

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 30

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 2 punti percentuali.

Art. 31

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 della Legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI

PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	135



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 11-U/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 09 del 24/06/2020 – pareri su proposte di deliberazione inerenti i tributi comunali

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Lì, 24 Giugno 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)

Comune di Crotona
N. 0037841/I del 24/06/2020 - 11:59



00038316P004



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 009 DEL 24/06/2020

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 09,00, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n.° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con nota prot. n. 10-U del 22/06/2020, inviata a mezzo p.e.c., si è informata l'Amministrazione della riunione odierna invitando a voler informare l'Agente Contabile dell'Anagrafe della delegazione di Papanice a voler essere presente alle operazioni di verifica per le ore 09,15.

Non essendosi presentato nessuno, il Collegio procede all'esame delle pratiche trasmesse il 17 c.m. e che di seguito si elencano:

- ✓ Proposta n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il Collegio procede all'esame della proposta di delibera n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Il Collegio

- ✓ Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15/05/2020;
- ✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi del 25/05/2020 e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore m3° - Finanziario del 17/06/2020;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- ✓ Visto lo schema di regolamento IMU predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotona, che si compone di n. 32 articoli e di una tabella;
- ✓ Considerato:

25

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- ✓ Che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, ma comunque entro il 30 giugno 2020;

Preso visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria, così istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il D. Lgs n. 267/000 ed, in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 Regolamenti e 239 (competenze dell'Organo di revisione);

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 69 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Il Collegio prosegue con l'esame delle pratiche inerenti i tributi comunali, di cui alle proposte di delibere n. 70, n. 71, n. 117 e n. 118:

Il Collegio

Viste le sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore 3° - Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;



- ✓ Che il Settore Tributario mantiene inalterate le aliquote dell'anno decorso e, che, pertanto, con le stesse non si modificano gli stanziamenti che saranno previsti nel redigendo bilancio 2020/2022;

Visto il D. Lgs n. 267/000 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime

parere favorevole sulla proposte sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ N. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ N. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ N. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ N. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 11,45, il Collegio interrompe i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





Città di Crotona
Settore 3

Regolamento per l'applicazione della nuova "IMU"

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	02/07/2020	Settore 3	Deliberazione Commissariale nelle funzioni di C.C. n. 28 del 02/07/2020



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO IMU

(art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Oggetto d'imposta
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Gettito IMU dei fabbricati del gruppo "D"
- Art. 7 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 8 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 9 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 10 – Definizione di aree edificabili
- Art. 11 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 12 – Determinazione della base imponibile
- Art. 13 - Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta
- Art. 14 – Versamenti dell'imposta
- Art. 15 – Valore venale delle aree edificabili
- Art. 16 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 17 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile.
- Art. 18 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 19 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 20 – Altre esenzioni
- Art. 21 – Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali
- Art. 22 – Aliquota ridotta
- Art. 23 – Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 24 – Denunce
- Art. 25 – Versamenti
- Art. 26 – Compensazioni
- Art. 27 – Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 28 – Attività di controllo
- Art. 29 – Rimborsi
- Art. 30 – Contenzioso
- Art. 31 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 – Norme di rinvio

ALLEGATI

TABELLA I - Calcolo della base imponibile: i MOLTIPLICATORI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria Nuova IMU.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. Il presente regolamento disciplina la Nuova IMU, con riferimento al Comune di Crotone.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, da applicarsi sul territorio del Comune di Crotone, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni, ad opera dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Crotone, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 4 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune di Crotone.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
5. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
6. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6

Gettito della nuova IMU dei fabbricati del gruppo "D"

1. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
2. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 7

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tale le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale; pertanto, ai fini dell'applicazione della nuova IMU, sono considerate *aree pertinentziali* quelle che, in base agli strumenti urbanistici vigenti, non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello del fabbricato.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per

le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 10

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1, del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare, solo con gli uffici tecnici, se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 11

Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 12

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 13

Attribuzione del mese ai fini del calcolo dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 14

Versamenti dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Art. 15

Valore venale delle aree edificabili

1. Stante la definizione di area edificabile di cui al precedente articolo 10, la base imponibile dell'area fabbricabile è determinata in base al valore venale, come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di ristrutturazione definiti dalla normativa vigente.
8. In deroga a quanto disposto nel precedente comma si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini IMU, sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Art. 16

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 17

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione presentata all'ufficio tecnico.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La base imponibile è ridotta del **25%** per i seguenti oggetti:
 - a) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, n. 431.

Art. 18

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 17, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate:
immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio vigente e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione presentata allo stesso ufficio.

6 Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 19 **Esenzioni per i terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 20 **Altre esenzioni**

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 21 **Applicazione dell'IMU alle abitazioni principali**

1. L'abitazione principale, come definita al precedente articolo 8 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggetta alla IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, sono previste le seguenti agevolazioni:

- **aliquota specifica per abitazione principale**, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;
- **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

4. L'aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente

all'unità ad uso abitativo.

5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 22 **Imposizione dei cd "beni merce"**

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO III **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

Art. 24 **Denunce**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 20, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 25 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Crotona, corrispondente a D122, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 26 **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta;

Art. 27

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 28

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I proventi conseguenti il recupero di evasione sono destinati per come stabilito nel regolamento per gli incentivi IMU e TARI.

Art. 29

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 30

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 2 punti percentuali.

Art. 31

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739 della Legge n. 160/2019, e le altre disposizioni in materia della nuova IMU.

ALLEGATI

TABELLA 1
CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)	65 (era 60 nel 2012)
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80

MOLTIPLICATORI

PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI IMPONIBILI

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA	Coefficiente IMU
Altri terreni agricoli	135



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 10:50, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D Lgs. n.267/2000)**

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *" Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTE	Tipo di immobile
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00.
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale.
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	"Beni merce"
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A10".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "B".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.
	Unità immobiliari di categoria catastale "D", con

1,06%	esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale);
1,06% g	Aree fabbricabili.
1,06%	Altri immobili

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

VISTO il comma 779 della legge 160/2019 che dispone "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:
- c) il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.lgs del 18.8.2000 n. 267, con verbale n. 9 del 24.06.2020 (All. 1)

Si propone al Commissario Straordinario, nelle funzioni di organo di Consiglio Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE	Tipo di immobile
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "A1, A8 e A9" utilizzate ad abitazione principale. Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00.
0,60%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" di pertinenza della suddetta abitazione principale.
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,25%	"Beni merce"
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A" non utilizzate ad abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "A10".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "B".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C1, C3, C4 e C5".
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "C2, C6 e C7" non di pertinenza dell'abitazione principale.
1,06%	Unità immobiliari di categoria catastale "D", con esclusione di quelle classificate D10 (rurali ad uso strumentale);
1,06%	Aree fabbricabili.
1,06%	Altri immobili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Settore Finanziario – Servizio Tributi

Il Responsabile del Procedimento: VIOLA DOMENICO

Il Responsabile di P.O. del Settore 3 – Tributi
F.to Dott. Domenico Viola

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

nelle funzioni di Consiglio Comunale

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell'articolo 49, del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 267/2000 ;

DELIBERA

di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020."

Successivamente :

Attesa la necessità e l'**urgenza** di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4°, del D.Lgs. 267/00;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO
-------------------------------------	------	-----------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	ANTONINO MARIA FORTUNA
-------------------------------	------	------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020002655

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 08-07-2020 al 22-07-2020 registrata al n° 2020002655 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 08-07-2020

Si dispone la pubblicazione in data 2/7/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002655

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-07-2020 al 22-07-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 2/7/2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE
PER L'ANNO 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Crotona lì, 26-05-2020

Il responsabile P.O. del settore 3 servizio
tributi 3.3
DOTT. VIOLA DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE
PER L'ANNO 2020.

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotona lì, 17-06-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 70 - 2020



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 11-U/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 09 del 24/06/2020 – pareri su proposte di deliberazione inerenti i tributi comunali

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Lì, 24 Giugno 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)

Comune di Crotone
N. 0037841/I del 24/06/2020 - 11:59



0037841P004



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 009 DEL 24/06/2020

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 09,00, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n.° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con nota prot. n. 10-U del 22/06/2020, inviata a mezzo p.e.c., si è informata l'Amministrazione della riunione odierna invitando a voler informare l'Agente Contabile dell'Anagrafe della delegazione di Papanice a voler essere presente alle operazioni di verifica per le ore 09,15.


Non essendosi presentato nessuno, il Collegio procede all'esame delle pratiche trasmesse il 17 c.m. e che di seguito si elencano:

- ✓ Proposta n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il Collegio procede all'esame della proposta di delibera n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Il Collegio

- ✓ Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15/05/2020;
- ✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi del 25/05/2020 e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore m3° - Finanziario del 17/06/2020;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- ✓ Visto lo schema di regolamento IMU predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotona, che si compone di n. 32 articoli e di una tabella;
- ✓ Considerato:



- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- ✓ Che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, ma comunque entro il 30 giugno 2020;

Preso visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria, così istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il D. Lgs n. 267/000 ed, in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 Regolamenti e 239 (competenze dell'Organo di revisione);

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 69 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Il Collegio prosegue con l'esame delle pratiche inerenti i tributi comunali, di cui alle proposte di delibere n. 70, n. 71, n. 117 e n. 118:

Il Collegio

Viste le sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore 3° - Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;



- ✓ Che il Settore Tributario mantiene inalterate le aliquote dell'anno decorso e, che, pertanto, con le stesse non si modificano gli stanziamenti che saranno previsti nel redigendo bilancio 2020/2022;

Visto il D. Lgs n. 267/000 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime

parere favorevole sulla proposte sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ N. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ N. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ N. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ N. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 11,45, il Collegio interrompe i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 10:50, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 D Lgs. n.267/2000)

PREMESSO CHE:

con D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 il Governo ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF a decorrere dal 1° gennaio 1999, specificando che i Comuni possono deliberare l'imposta nella misura massima di 0,5%, con un incremento annuo non superiore a 0,2%;

DATO ATTO CHE:

l'art. 1 comma 142 della Legge 296/2006 prevede la possibilità per i Comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino a 0,8%, con possibilità da parte degli Enti di stabilire delle soglie di esenzione;

PRESO ATTO che la predetta soglia di esenzione è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e, pertanto, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

VISTA:

l'ultima delibera, in ordine di tempo, del Consiglio Comunale n. 6 del 28 marzo 2019 con la quale è stata confermata per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, in vigore fino al 31 dicembre 2019;

RILEVATO che bisogna deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01^ gennaio dell'anno di riferimento, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

VISTO il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali a seguito dei seguenti interventi:

al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,

al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,

al 31 luglio 2020, ad opera dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, "In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici";

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2020 le aliquote d' imposte vigenti, alla luce della complessiva manovra di politica fiscale adottata dall'Amministrazione;

VISTO l'art. 14, comma 8 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, secondo cui a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

ATTESO inoltre che anche la Legge 44/2012 ha previsto che, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione C. C. n. 36 /2015;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, che si allegano;

Visto, altresì, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.lgs del 18.8.2000 n. 267, con verbale n. 9 del 24.06.2020 (All. 1);

Si propone al Commissario Straordinario, nelle funzioni di organo di Consiglio Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di confermare per l'anno 2020 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali in vigore al 31 dicembre 2019, così come stabilita nel Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 30 luglio 2015;
- 2) di disporre l'invio telematico della presente deliberazione con inserimento nel Portale del federalismo fiscale, secondo il riferimento del tributo comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 13 e comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e s.m.i., entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e in applicazione dell'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.175 del 2014 per l'addizionale comunale all'irpef;

- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- 4) di pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 318/2007.

Settore Finanziario – Servizio Tributi
Il Responsabile del Procedimento: VIOLA DOMENICO

Il Responsabile di P.O. del Settore 3 – Tributi
F.to - Dott. Domenico Viola -

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

“Conferma per l’anno 2020 dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF)”

Riscontrata l'urgenza;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	<i>TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO</i>
-------------------------------------	-------------	------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	<i>ANTONINO MARIA FORTUNA</i>
-------------------------------	-------------	-------------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020002664

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 09-07-2020 al 23-07-2020 registrata al n° 2020002664 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 09-07-2020

Si dispone la pubblicazione in data 2/7/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002664

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 09-07-2020 al 23-07-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 2/7/2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Crotone lì, 26-05-2020

Il responsabile P.O. del settore 3 servizio
tributi 3.3
DOTT. VIOLA DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF).

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 17-06-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 71 - 2020



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 11-U/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 09 del 24/06/2020 – pareri su proposte di deliberazione inerenti i tributi comunali

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Li, 24 Giugno 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)

Comune di Crotona
N. 0037841/I del 24/06/2020 - 11:59



0037841P004



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 009 DEL 24/06/2020

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 09,00, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n.° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con nota prot. n. 10-U del 22/06/2020, inviata a mezzo p.e.c., si è informata l'Amministrazione della riunione odierna invitando a voler informare l'Agente Contabile dell'Anagrafe della delegazione di Papanice a voler essere presente alle operazioni di verifica per le ore 09,15.

Non essendosi presentato nessuno, il Collegio procede all'esame delle pratiche trasmesse il 17 c.m. e che di seguito si elencano:

- ✓ Proposta n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il Collegio procede all'esame della proposta di delibera n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Il Collegio

- ✓ Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15/05/2020;
- ✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi del 25/05/2020 e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore m3° - Finanziario del 17/06/2020;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- ✓ Visto lo schema di regolamento IMU predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotona, che si compone di n. 32 articoli e di una tabella;
- ✓ Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- ✓ Che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, ma comunque entro il 30 giugno 2020;

Preso visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria, così istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il D. Lgs n. 267/000 ed, in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 Regolamenti e 239 (competenze dell'Organo di revisione);

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 69 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Il Collegio prosegue con l'esame delle pratiche inerenti i tributi comunali, di cui alle proposte di delibere n. 70, n. 71, n. 117 e n. 118:

Il Collegio

Viste le sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore 3° - Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;



- ✓ Che il Settore Tributario mantiene inalterate le aliquote dell'anno decorso e, che, pertanto, con le stesse non si modificano gli stanziamenti che saranno previsti nel redigendo bilancio 2020/2022;

Visto il D. Lgs n. 267/000 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime

parere favorevole sulla proposte sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ N. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ N. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ N. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ N. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 11,45, il Collegio interrompe i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020.

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 10:30, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

**II COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale**

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione n. 117 del 19/05/2020, sottoposta dal Responsabile di P.O. Del Settore 3 Servizio tributi 3.3 Dott. Domenico Viola, per come di seguito riportata:

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione», che è intervenuta in maniera sostanziale in relazione ai rapporti ed ai ruoli fra Stato e Regioni;

Rilevato che detta norma ha recepito il principio di sussidiarietà verticale, invertendo il criterio che aveva governato il precedente riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con cui il Governo è stato delegato ad emanare appositi decreti per l'attuazione del federalismo fiscale;

Considerato che la suddetta legge delega ha previsto che sia le Regioni che gli enti locali debbano tendere al perseguimento della perequazione fiscale e dell'autonomia finanziaria, mediante la statuizione di criteri e di principi che dovranno coordinare la finanza pubblica ed il sistema tributario nel suo insieme;

Ravvisato che nell'intento del legislatore devono essere introdotte disposizioni che consentono agli enti locali di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite;

Verificato che la citata legge 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica;

Preso atto che al fine della realizzazione delle previsioni dettate dalla normativa richiamata è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”;

Rilevato che il suddetto decreto prevedeva l’introduzione, con gradualità, del federalismo fiscale in due fasi e, nella prima fase, è stata attribuita ai Comuni la possibilità di introdurre l’imposta di soggiorno;

Verificato che l’imposta di soggiorno è disciplinata all’art. 4 del richiamato decreto legislativo n. 23/2011;

Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l’imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni,
- Comuni con ampi flussi turistici e città d’arte, inclusi in appositi elenchi regionali;

Rilevato che il Comune di Crotone è capoluogo di provincia;

Viste le disposizioni del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, che individuano quali soggetti passivi dell’imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

Verificato che l’imposta deve essere applicata secondo criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

Preso atto il Comune di Crotone ha approvato l’introduzione dell’imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento con deliberazione C.C. n. 35/2015;

Rilevato che il Comune di Crotone rientra fra quelli che possono applicare l’imposta di soggiorno fino ad un ammontare massimo di euro 10,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n. 23/2011;

Considerato che in applicazione ai criteri concordati le tariffe da applicare saranno le seguenti:

Strutture alberghiere	Euro	Strutture Extra alberghiere	Euro
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Breakfast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismi	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stella	0,50	Affittacamere	1,00
Residenze Turistiche Alb.(R.T.A.) a 4 stelle o più	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre attività assimilate	1,00

Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 1 stella	0,50	Campeggi	0,50

ESENZIONI

CATEGORIA	TARIFFA
Iscritti nell'anagrafe del comune di Crotona	ESENTE
pernottamenti strutture comunali o ostelli della gioventu'	ESENTE
minori entro anni 10	ESENTE
coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale	ESENTE
le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri	ESENTE
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	ESENTE
entrambi i genitori accompagnatori di malati	ESENTE
un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti	ESENTE
i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali	ESENTE
gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio	ESENTE

Rimarcato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento dell'imposta di soggiorno si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta di soggiorno ed alle altre norme vigenti e compatibili con questa, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Visto, altresì, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.lgs. del 18.8.2000 n. 267, con verbale n. 9 del 24/06/2020 (All. 1)

Ritenuto di provvedere in merito;

Si propone al Commissario Prefettizio, nelle sue funzioni di organo di Giunta Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe relative all'imposta di soggiorno da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 01/01/2020;
- di approvare la seguente articolazione tariffaria:

Strutture alberghiere	Euro	Strutture Extra alberghiere	Euro
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Break fast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismi	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stella	0,50	Affittacamere	1,00

Residenze Turistiche Alb.(R.T.A.) a 4 stelle o più	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre attività assimilate	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 1 stella	0,50	Campeggi	0,50

ESENZIONI

CATEGORIA	TARIFFA
Iscritti nell'anagrafe del comune di Crotona	ESENTE
pernottamenti strutture comunali o ostelli della gioventu'	ESENTE
minori entro anni 10	ESENTE
coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale	ESENTE
le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri	ESENTE
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	ESENTE
entrambi i genitori accompagnatori di malati	ESENTE
un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti	ESENTE
i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali	ESENTE
gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio	ESENTE

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;
- Di pubblicare a cura del servizio informatico la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 318/2007.

Il Responsabile di P.O. Del Settore 3 servizio tributi 3.3
F.to Dott. Domenico Viola

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

nelle funzioni di Giunta Comunale

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

DELIBERA

di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020".

Successivamente :

Attesa la necessità e l'**urgenza** di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020.

Approvato e sottoscritto :

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificazione di pubblicazione n° 2020002638

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07-07-2020 al 21-07-2020 registrata al n° 2020002638 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 07-07-2020

Si dispone la pubblicazione in data 02.07.2020

Il Dipendente incaricato

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002638

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07-07-2020 al 21-07-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 02.07.2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Giunta Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Crotone lì, 26-05-2020

Il responsabile di P.O. settore 3
servizio tributi 3.3
DOTT. VIOLA DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 117 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Parere contabile

Oggetto: Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone li, 17-06-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 117 - 2020



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 11-U/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 09 del 24/06/2020 – pareri su proposte di deliberazione inerenti i tributi comunali

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Lì, 24 Giugno 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)

Comune di Crotone
N. 0037841/I del 24/06/2020 - 11:59



0037841P004



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 009 DEL 24/06/2020

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 09,00, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n.° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con nota prot. n. 10-U del 22/06/2020, inviata a mezzo p.e.c., si è informata l'Amministrazione della riunione odierna invitando a voler informare l'Agente Contabile dell'Anagrafe della delegazione di Papanice a voler essere presente alle operazioni di verifica per le ore 09,15.


Non essendosi presentato nessuno, il Collegio procede all'esame delle pratiche trasmesse il 17 c.m. e che di seguito si elencano:

- ✓ Proposta n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il Collegio procede all'esame della proposta di delibera n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Il Collegio

- ✓ Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15/05/2020;
- ✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi del 25/05/2020 e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore m3° - Finanziario del 17/06/2020;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- ✓ Visto lo schema di regolamento IMU predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotona, che si compone di n. 32 articoli e di una tabella;
- ✓ Considerato:



- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- ✓ Che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, ma comunque entro il 30 giugno 2020;

Preso visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria, così istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il D. Lgs n. 267/000 ed, in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 Regolamenti e 239 (competenze dell'Organo di revisione);

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 69 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Il Collegio prosegue con l'esame delle pratiche inerenti i tributi comunali, di cui alle proposte di delibere n. 70, n. 71, n. 117 e n. 118:

Il Collegio

Viste le sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore 3° - Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;



- ✓ Che il Settore Tributario mantiene inalterate le aliquote dell'anno decorso e, che, pertanto, con le stesse non si modificano gli stanziamenti che saranno previsti nel redigendo bilancio 2020/2022;

Visto il D. Lgs n. 267/000 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime

parere favorevole sulla proposte sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ N. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ N. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ N. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ N. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 11,45, il Collegio interrompe i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Conferma per 1' anno 2020 delle tariffe anno 2019.

L'anno 2020 il giorno 2 del mese di **luglio** nella Sede Municipale alle ore 10:30, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale**

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione n. 118 del 19/05/2020, sottoposta dal Responsabile di P.O. del Settore 3 Servizio tributi 3.3 Dott. Domenico Viola, per come di seguito riportata:

Visto l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre il termine ordinario per gli enti locali per provvedere alla deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28.02.2020 G.U. serie generale n. 50 del 28.02.2020 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali alla data del 30.04.2020;

Visto il Decreto -Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, nello specifico l'art. 107 comma 2 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

Visto l'art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, modificato dall'art 27 comma 8 della L. n. 448/2011 che stabilisce che le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono essere deliberate entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;

Visto il Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. che contiene la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che con il D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8 /2020 art. 4 comma 3 quater, è stata ripristinata la vigenza del d.lgs 507/1993 per l'anno 2020, dopo che per lo stesso anno l'art. 1 comma comma 848 della L. 160/2019 lo aveva abolito;

Atteso che risulta necessario deliberare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'esercizio finanziario 2020;

Rilevato che nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31-12-2018, non è stata riproposta per l'esercizio 2019 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta da ultimo dall'art.1 comma 37 lettera a), della L. n. 205/2017, bensì all'art 1 c. 919 il Legislatore ha disposto che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato"*;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 14.02.2019 di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni per l'anno 2019, avvalendosi di quanto disposto dalla L. 145/2018;

Ritenuto sulla base delle disposizioni vigenti di prendere atto e di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in vigore nell'anno precedente, riportate nell'allegato A) e nell' allegato B) quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione;(All. 1 e 2)

il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 26.02.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto, altresì, il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 D.lgs del 18.8.2000 n. 267, con verbale n. 9 del 24/06/2020; (All. 3)

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si propone al Commissario Prefettizio, nelle sue funzioni di organo di Giunta Comunale, di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno precedente, riportate rispettivamente nell'allegato A) e nell'allegato B) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
3. di dare mandato al Servizio competente di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del federalismo fiscale come indicato in premessa;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000;
5. Di pubblicare a cura del servizio informatico la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 318/2007.

Settore Finanziario - Tributi
Il Responsabile del Procedimento: VIOLA DOMENICO

Il responsabile di P.O. del Settore 3 Servizio tributi 3.3
F.to Dott. Domenico Viola

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nelle funzioni di Giunta Comunale

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

DELIBERA

di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto "Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe 2019".

Successivamente :

Attesa la necessità e l'**urgenza** di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019.
Approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificazione di pubblicazione n° 2020002651

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07-07-2020 al 21-07-2020 registrata al n° 2020002651 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 07-07-2020

Si dispone la pubblicazione in data 02.07.2020

Il Dipendente incaricato

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002651

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 07-07-2020 al 21-07-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 02.07.2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Giunta Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE.

Crotone lì, 26-05-2020

Il responsabile P.O. del settore 3 servizio
tributi 3.3
DOTT. VIOLA DOMENICO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 118 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Parere contabile

Oggetto: Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni – Conferma per l' anno 2020 delle tariffe anno 2019.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotone li, 17-06-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 118 - 2020

Allegato A) alla delibera del Commissario Prefettizio n. _____ del. _____

TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2020

Rideterminate agli effetti dell'art. 1 comma 919 della legge n. 145/2018, sulla base delle tariffe di cui al capo I del D. L. gs n. 507/93 e s.m.i. per Comune di classe III

PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 D. Lgs. n. 5047/93 e s.m.i.) per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare	Normale	Luminosa o Illuminata (Art. 7 comma 7 D.Lgs. 507/93)
Superficie fino a 1,00 mq.	15,49	30,99
Superficie compresa da 1,50 a 5,00 mq. - aumento del 50%	23,23	46,46
Superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq.	34,84	69,68
Superiore a 8,50 mq.	46,46	92,92
N.B. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista		
LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE (si applica una maggiorazione sulle tariffe della pubblicità ordinaria non soggetta alla riduzione di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 507/93	MAGGIORAZIONE 120% art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale	
Pubblicità con veicoli (art. 13 D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i.) nella misura e con le modalità previste all'art. 12 commi 1 e 4.	Normale	Luminosa o illuminata (art. 7 comma 7 D.Lgs . 507/93)
1) ALL'INTERNO DI VEICOLI DI USO PUBBLICO O PRIVATO (per conto proprio o altrui)		
Fino ad 1,00 mq.	15,49	30,99
Superiore ad 1,00 mq.	23,23	46,46
2) ALL'ESTERNO DI VEICOLI DI USO PUBBLICO O PRIVATO		
Fino ad 1,00 mq	15,49	30,99
Superficie compresa da 1,50 mq. a 5,00 mq.	23,23	46,46
Superficie compresa da 5,50 mq a 8,50 mq	34,84	69,68
Superficie superiore a 8,50 mq	46,46	92,92
3) SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA (per conto proprio)		
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	111,56	
a.1) con rimorchio la tariffa è raddoppiata	223,12	
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	74,37	
b.1) con rimorchio (la tariffa è raddoppiata)	148,74	
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	37,19	
c.1) con rimorchio (la tariffa è raddoppiata)	74,37	

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 del D.Lgs. 507/93)	Normale
1) PER CONTO ALTRUI (per metro quadrato e per anno solare)	
Superficie fino ad 1,00 mq.	49,58
Superficie superiore ad 1,00 mq.	74,37
N.B. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	
2) PER CONTO PROPRIO DELL'IMPRESA (per metro quadrato e per anno solare)	
Superficie fino ad 1,00 mq.	24,79
Superficie superiore ad 1,00 mq.	37,19
N.B. Per la pubblicità di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	
3) CON DIAPOSITIVE – PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE	
Fino a 30 giorni (al giorno)	3,1
Per durata superiore, dal 31esimo giorno in poi, la tariffa è ridotta alla metà	1,55
Pubblicità varia (art. 15 D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i.)	
1) CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI (al mq.e per 15 gg. o frazione)	
Fino ad 1,00 mq	15,49
Superiore ad 1,00 mq	23,23
2) DA AEREOMOBILI (per ogni giorno o frazione)	111,56
3) CON PALLONI FRENATI E SIMILI (per ogni giorno o frazione)	55,78
4) CON DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI O DI ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO (per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione)	4,65
5) CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (per ciascun punto di pubblicità al giorno o frazione)	13,95

Allegato B) alla delibera del Commissario Prefettizio n. _____ del. _____

diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020

Rideterminate agli effetti dell'art. 1 comma 919 della legge n. 145/2018, sulla base dei diritti di cui al capo I art. 19 del D. Lgs n. 507/93 e s.m.i.

Descrizione	Rif. d.lgs 507/93	Diritto Comune di classe III	Diritto anno 2020 (aumentato del 50%)
Per i primi dieci giorni	Art. 19 comma 2	€ 1,24	€ 1,86
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Art. 19 comma 2	€ 0,37	€ 0,56
Commissione inferiore a cinquanta fogli	Art. 19 comma 3 maggiorazione 50%		maggiorazione del 50%
Manifesti costituiti da otto o dodici fogli	Art. 19 comma 4 maggiorazione 50%		maggiorazione del 50%
Manifesto costituiti da più di dodici fogli	Art. 19 comma 4 maggiorazione 100%		maggiorazione del 100%
Affissioni su spazi prescelti dal committente	Art. 19 comma 5 maggiorazione 100%		maggiorazione del 100%
Diritti di urgenza	Art. 22 comma 9 maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82		maggiorazione del 10% con un minimo di € 25,82
Flussi turistici (da giugno a settembre)	Art. 3 comma 6 maggiorazione fino al 50% per affissioni di cui all'art. 19 a carattere commerciale		maggiorazione del 20% per affissioni di cui all'art. 19 a carattere commerciale (art. 4 comma 6 del vigente regolamento comunale)
Località in categoria speciale	Art. 4 comma 1 maggiorazione fino al 150%		maggiorazione del 120% (art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale)



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 11-U/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 09 del 24/06/2020 – pareri su proposte di deliberazione inerenti i tributi comunali

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

Lì, 24 Giugno 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

IL PRESIDENTE

(Giordano Aldo Vittorio Ettore)

Comune di Crotone
N. 0037841/I del 24/06/2020 - 11:59



0037841P004



COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 009 DEL 24/06/2020

L'anno duemila venti il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 09,00, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n.° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che con nota prot. n. 10-U del 22/06/2020, inviata a mezzo p.e.c., si è informata l'Amministrazione della riunione odierna invitando a voler informare l'Agente Contabile dell'Anagrafe della delegazione di Papanice a voler essere presente alle operazioni di verifica per le ore 09,15.

Non essendosi presentato nessuno, il Collegio procede all'esame delle pratiche trasmesse il 17 c.m. e che di seguito si elencano:

- ✓ Proposta n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il Collegio procede all'esame della proposta di delibera n. 69 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

Il Collegio

- ✓ Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 15/05/2020;
- ✓ Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi del 25/05/2020 e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore m3° - Finanziario del 17/06/2020;
- ✓ Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;
- ✓ Visto lo schema di regolamento IMU predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotona, che si compone di n. 32 articoli e di una tabella;
- ✓ Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;
- ✓ Che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e all'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000, ma comunque entro il 30 giugno 2020;

Preso visione della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione del regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria, così istituita dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020);

Visto il D. Lgs n. 267/000 ed, in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 Regolamenti e 239 (competenze dell'Organo di revisione);

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 69 del 15/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU";

Il Collegio prosegue con l'esame delle pratiche inerenti i tributi comunali, di cui alle proposte di delibere n. 70, n. 71, n. 117 e n. 118:

Il Collegio

Viste le sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ Proposta n. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ Proposta n. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ Proposta n. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità contabile del Responsabile P.O. Settore 3° - Finanziario;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019;

Considerato:

- ✓ Che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23/06/2012 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014;
- ✓ Che è in corso di stesura il bilancio di previsione dell'esercizio 2020/2022;



- ✓ Che il Settore Tributario mantiene inalterate le aliquote dell'anno decorso e, che, pertanto, con le stesse non si modificano gli stanziamenti che saranno previsti nel redigendo bilancio 2020/2022;

Visto il D. Lgs n. 267/000 e successive modificazioni ed integrazioni;

esprime

parere favorevole sulla proposte sotto elencate proposte di deliberazione:

- ✓ N. 70 del 15/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle Aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";
- ✓ N. 71 del 18/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2020 dell'addizionale comunale IRPEF";
- ✓ N. 117 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2020";
- ✓ N. 118 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe anno 2019".

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Alle ore 11,45, il Collegio interrompe i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio





OGGETTO: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2020.

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di agosto nella Sede Municipale alle ore 16:50, il Sub Commissario Prefettizio Dott. Sergio Mazzia, nominato con Decreto n.32407 del 06/12/2019, del Prefetto di Crotona con funzioni Vicarie e con compiti di sostituzione del Commissario prefettizio in caso di assenza o di temporaneo impedimento dello stesso, per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

*Il Sub Commissario Prefettizio
nelle funzioni di Giunta Comunale*

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 177 del 12-08-2020, sottoposta dal dirigente del Settore 5, giusto decreto commissariale n. 10 del 04-03-2020, per come di seguito riportata:

Atteso che:

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recita testualmente "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, recita testualmente "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, con il quale trovano classificazione i servizi a domanda individuale prevede che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, definiti con apposito decreto, il quale fra l'altro esclude

espressamente, dalla categoria dei servizi a domanda individuale quelle attività che “siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;

Dato atto che il Ministro dell'Interno ha precisato con proprio decreto del 31 dicembre 1983:

- a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: - i servizi gratuiti per legge statale o regionale; - i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps; - i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che sono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
- c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

Atteso che la Corte dei Conti-Molise ha incluso con delibera 14 settembre 2011, n. 80 tra i servizi a domanda individuale anche il trasporto scolastico, ancorché non ricompreso nell'elencazione di cui al citato D.M. 31 dicembre 1983, nella considerazione che, per le sue caratteristiche, ben rientri in tale concetto;

Considerato che i costi complessivi di gestione dei servizi suddetti, da prendere a riferimento, devono comunque comprendere ai sensi dell'art. 243, comma 3, T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, fra l'altro: a) gli oneri diretti ed indiretti di personale; b) le spese per acquisto di beni e servizi; c) le spese per i trasferimenti;

Dato atto che :

- l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio; rispetto alla percentuale deliberata, a consuntivo si farà riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate;
- l'art. 14, comma 1, del D.L. 415/89, convertito con modificazioni dalla L. 38/1990, prevede che dall'anno 1990 gli enti locali debbano coprire i costi complessivi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36% con proventi tariffari e contributi finalizzati. Peraltro, a partire dal 1994, con l'entrata in vigore del nuovo regime di Finanza Locale, il controllo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 14 si rivolge, secondo quanto dispone l'art. 45 - comma 4 del D. Lgs. 504/1992, soltanto nei confronti degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie,
- per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, né l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lvo. 23.03.1998, n° 56 ed integrato dall'art. 54 - comma 1 - lett. a), della Legge 23.12.2000, n° 388, il quale così recita testualmente: "1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*"; "1.bis *Le tariffe ed i prezzi pubblici*

possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Evidenziato quindi che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che ven-gono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, nell'ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale dei servizi il Comune di Crotone gestisce i seguenti :

1. servizi educativi per la prima infanzia (asili Nido e Micronido);
2. assistenza domiciliare;
3. mense scolastiche;
4. trasporto scolastico;
5. impianti sportivi;
6. mercati;
7. sosta regolamentata (parchimetri);
8. pinacoteca;
9. musei;
10. sale comunali;
11. fiere;
12. illuminazione votiva.

Ritenuto altresì proporre le tariffe, le fasce di reddito, le riduzioni e le esenzioni con il relativo indicatore ISEE di cui ai prospetti e alle tabelle all'uopo predisposti dagli uffici comunali, nelle percentuali di copertura dei servizi indicate nelle medesime riportati nel seguito della presente deliberazione e nei relativi allegati quali parti integranti e sostanziali;

Visto l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visto il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Visto il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

Considerata la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale;

Ritenuto quindi di dover approvare per l'anno 2020 le tariffe dei suddetti servizi per consentire la determinazione dei tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione sulla base dei dati previsionali per l'anno 2019 delle entrate e delle spese;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di Crotona, non violando pertanto le disposizioni di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti, n. 138/2018, confermati dalla con deliberazione n. 85/2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 in deroga al comma 169, Legge n. 296/2006, il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1, L. 24/12/2012, n. 228, il comma 12- quinquiesdecies dell'art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e l'art. 4, comma 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018, pubblicata in G.U. del 29/12/2017);
- il Decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6-12-2017);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

si propone al Sub Commissario Prefettizio nelle funzioni di Giunta Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe servizi educativi per la prima infanzia (asili Nido e Micronido), secondo lo schema seguente:

Reddito ISEE	Retta orario 7.30 - 14.00	Retta orario 7.30 -16.00
0-3000	€ 50,00	€ 60,00
3.000,01-5.000,00	€ 60,00	€ 70,00
5.000,01-7.000,00	€ 70,00	€ 80,00
7.000,01-9.000,00	€ 80,00	€ 90,00
9.000,01-11.000,00	€ 90,00	€ 100,00
11.000,01-13.000,00	€ 100,00	€ 110,00
13.000,01-15.000,00	€ 110,00	€ 120,00
15.000,01-17.000,01	€ 120,00	€130,00
17.000,01-25.000,01	€ 130,00	€140,00
25.000,01-35.000,01	€ 140,00	€150,00
Oltre 35.000,00	€ 150,00	€160,00

2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe del servizio di assistenza domiciliare, secondo lo schema seguente:

Reddito ISEE	Quota di partecipazione Utente
Da 0 a 7.500,00	esente
Da 7.500,01 a 9.000,00	5%
Da 9.000,01 a 10.000,00	8%
Da 10.000,01 a 11.000,00	10%
Da 11.000,01 – 12.000,00	15%
Da 12.000,01 – 13.000,00	18%
Da 13.000,01 – 14.000,00	20%
Da 14.000,01 – 16.000,00	25%
Da 16.000,01 – 18.000,00	30%
Da 18.000,01 – 20.000,00	35%
Da 20.000,01 – 25.000,00	40%
Da 25.000,01 – 30.000,00	50%
Oltre 30.000,01	100%

3. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del servizio di trasporto scolastico approvate con DGC n. 14 del 16.01.2020, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Fasce di reddito stabilite facendo riferimento reddito ISEE	Tariffe mensili I figlio	Tariffe mensili II figlio
Portatori di handicap	esenti	esenti
0,00- 2.000,00	€ 20.00	€ 15.00
2.000,00-10.000,00	€ 30.00	€ 25.00
10.000,00-15.000,00	€ 45.00	€ 40.00
15.000,00 in poi	€ 52,00	€ 45,00

4. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del servizio di refezione scolastica approvate con DGC n. 14 del 16.01.2020, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Fasce di reddito in riferimento reddito ISEE	Tariffe
Diversamente abili (L.104/92)	esenti
Da € 0,00 a € 3.000,00	€ 1,50 a pasto
Da € 3.000,01 a € 6.000,00	€ 2,30 a pasto

Da € 6.000,01 a € 9.000,00	€ 2,60 a pasto
Da € 9.000,01 a € 12.000,00	€ 3,30 a pasto
Da € 12.000,01 a € 15.000,00	€ 3,60 a pasto
Oltre € 15.000,01	€ 4,00 a pasto

5. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del servizio relativo agli impianti sportivi approvati con DGC n. 132 del 31.07.2020, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Impianto	Tariffe senza Iva			Tariffe con Iva al 22%		
	ora	giorno	mese	ora	giorno	mese
PalaMilone	139,41 €	1.115,29 €	26.767,00 €	170,08 €	1.360,66 €	32.655,74 €
PalaKrò	57,91 €	463,28 €	11.118,60 €	70,65 €	565,20 €	13.564,69 €
Settore B	17,16 €	137,27 €	3.294,40 €	20,93 €	167,47 €	4.019,17 €

6. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del servizio relativo alle aree mercatali già approvate con DGC n. 277 del 27.09.2004 (Mercato centrale Piazza Pitagora) e DGC n. 335 del 26.11.2009 (Mercato via G. Manna), alle quali si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Mercato	Tariffe per tipologia	Riferimento
Mercato centrale Piazza Pitagora	- box mq 12: €84,75/mese - box mq 10: €70,62/mese - box mq 9 €63,56/mese - banco prodotti ittici: €60,93/mese	DGC n. 277 del 27.09.2004
Mercato centrale Mercato via G. Manna	- box: €68,00/mese - banco prodotti ittici: €46,00/mese	DGC n. 335 del 26.11.2009

7. di confermare per l'anno 2020 le tariffe del servizio di sosta regolamentata (parchimetri) già approvate con DGC n. 283 del 11.11.2013,, alla quale si rinvia per maggiori dettagli, secondo lo schema seguente:

Mercato	Tariffe per tipologia
Vie cittadine sottoposte a tariffazione	- € 1,00/ ora -abbonamento per 31 giorni lavorativi: €39,00
Parcheggio Corso Mazzini (TRIBUNALE)	-€ 0,70/ ora -giornaliero: €2,00 -abbonamento per 31 giorni lavorativi: €25,00
Parcheggio OSPEDALE	-€ 0,70/ ora -giornaliero: €2,00 -abbonamento per 31 giorni lavorativi: €12,00
Parcheggio Corso Mazzini (BORGATA GIARDINI)	-€ 0,70/ ora -giornaliero: €2,00 -abbonamento per 31 giorni lavorativi: €12,00

8. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per gli accessi a musei, pinacoteche, calcolate ai sensi del regolamento approvato con DCC n. 32 del 13.07.1998, alla quale si rinvia per maggiori dettagli;

9. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per le sale comunali calcolate ai sensi dei regolamenti approvati con DCC n. 19 del 13.08.2008 e DGC n. 224 del 06.07.2010 e della DGC n. 356 del 20.11.2019, ai quali si rinvia per maggiori dettagli;

10. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per le fiere calcolate ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato, da ultimo, con DCC n. 16 del 13.03.2020, su base TOSAP, alla quale si rinvia per maggiori dettagli;

11. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per illuminazione votiva già determinata per l'anno 2019 con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13-05-2008;

12. di approvare i prospetti allegati alla presente relativi ai seguenti singoli servizi:

- servizi educativi per la prima infanzia (asili Nido e Micronido);
- mense scolastiche;
- trasporto scolastico;
- mercati;
- sosta regolamentata (parchimetri);
- sale comunali;
- illuminazione votiva.

13. di dare atto che le tariffe dei servizi del museo civico e della pinacoteca sono stabilite dai rispettivi regolamenti e non trovano, allo stato, applicazione per la temporanea chiusura dei medesimi;

14. di dare atto che le tariffe dei servizi impianti sportivi sono stabilite dalla DGC n. 132 del 31.07.2020;

15. di dare atto che, la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di Crotone, non violando pertanto le disposizioni di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti, n. 138/2018, confermati dalla con deliberazione n. 85/2020;

16. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n.267;

17. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Crotone.

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Salvatore Gangemi

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
nelle funzioni di Giunta Comunale

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti:

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in allegato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis del D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ;

DELIBERA

di approvare la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto **"Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2020"**.

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/00;

Il Sub Commissario Prefettizio
F.to Dott. Sergio Mazzia

Il Segretario Generale
F.to Avv.to Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi).
Anno 2020.

Approvato e sottoscritto :

Il Sub Commissario Prefettizio

F.to Dott. Sergio Mazzia

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificazione di pubblicazione n° 2020002968

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 14-08-2020 al 28-08-2020 registrata al n° 2020002968 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 14-08-2020

Si dispone la pubblicazione in data 13.8.2020

Il Dipendente incaricato

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002968

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-08-2020 al 28-08-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 13.8.2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Giunta Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi). Anno 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: Favorevole

Crotone lì, 12-08-2020

Il Dirigente
Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 177 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Parere contabile

Oggetto: Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale (art.172 D.Lgs. 267/2000 e smi).
Anno 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole, preso atto dell'avvenuta individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale effettuata dal Dirigente competente ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 31 Dicembre 1983.

Crotona li, 13-08-2020

p. il Dirigente
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 177 - 2020



COMUNE DI CROTONE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

COMUNE DI CROTONE**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE****PREVENTIVO 2020**

ENTRATE				SPESE				PERCENTUALE COPERTURA
SERVIZIO	TARIFFE	TRASFERIMENTI	TOTALE	PERSONALE	BENI E SERVIZI	AMMORTAMENTI	TOTALE	
ASILI NIDO	50.000	300.000	350.000		190.208	0	190.208	184,01
ILLUMINAZIONI VOTIVE	220.000		220.000	12.045	55.305		67.350	326,65
MENSE SCOLASTICHE	120.000	207.000	327.000	0	327.600		327.600	99,82
TRASPORTO SCOLASTICO	120.000	534.182	654.182		827.400		827.400	79,06
USO DI SALE	1.589		1.589	201	1.467		1.668	95,24
BOX AREE MERCATALI	90.000		90.000	3.000	88.000		88.000	102,27
SERVIZIO PARCHIMETRI	172.000		172.000		172.000		172.000	100,00
TOTALI	773.589	1.041.182	1.814.771	15.246	1.661.980	0	1.674.226	108,39

COPERTURA 108,39 %

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO ASILI NIDO

ENTRATE		SPESE			
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
790	Contributi regionali asili nido	0	12945-13055	Spese per affidamento gestione servizio	165.000
1450	Proventi asili nido	50.000	11000	Acquisto beni di consumo	12.650
545	Trasferimento statale	300.000	1100103	Prestazioni di servizio	
			11080	Sgravi	2.000
			17011-17010	Acquisto attrezzi	1.500
			16980	Lavori straordinari	0
				Spese generali 5%	9.058
			11105	Ammortamenti	0
	TOTALE ENTRATE	350.000		TOTALE SPESE	190.208

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO ILLUMINAZIONI VOTIVE

ENTRATE		SPESE	
CAPITOLO	OGGETTO	CAPITOLO	OGGETTO
1380	Proventi per servizi cimiteriali	1100501 9300 (parte) 9351 9330(parte)	Spese per il personale cimitero 10% Spese per energia elettrica Spese per consulenze Spese di manutenzione (mat.eletr.3) Spese generali 5%
	TOTALE ENTRATE		TOTALE SPESE
	220.000		67.350

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
450	Contributo statale mensa insegnanti	62.000	1040101	Personale scuole materne 9,62% (ex ATA)	140.000
610 - 1290	Contributo regionale e provinciale per refezione	35.000	6660	Refezione scolastica	110.000
1460	Proventi refezione	120.000	6663	Refezione scolastica finanziata dalle royalties	0
1230	Contributo regionale per royalties	110.000	6662	Altre spese relative alla refezione scolastica	62.000
			6700	Spese per mensa al personale insegnante	0
			6790	Contributi vari ed integrazioni tariffarie	15.600
				Spese generali 5%	
TOTALE ENTRATE		327.000	TOTALE SPESE		327.600

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

ENTRATE			SPESE		
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1370	Proventi trasporti scolastici	120.000	6640	Trasporto alunni	253.818
1230	Contributo regionale per royalties	534.182	6645	Trasporto alunni finanziato dalle royalties	534.182
				Spese generali 5%	39.400
	TOTALE ENTRATE	654.182		TOTALE SPESE	827.400

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO PER USO DI LOCALI

ENTRATE		SPESE			
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1400	Proventi per utilizzo di sale	1.589	1010101	Spese per personale	201
			7030-2300	Spese per manutenzione	1.187
			750-7330	Spese per utenze contrattuali	201
				Spese generali 5%	79
	TOTALE ENTRATE	1.589		TOTALE SPESE	1.668

COMUNE DI CROTONE

SERVIZIO BOX AREE MERCATALI

ENTRATE		SPESE	
CAPITOLO	OGGETTO	CAPITOLO	OGGETTO
1430	Proventi mercato rionale G.Manna Proventi mercato centrale	1010101 2670 10620	Spese per personale Spese per manutenzione Spese per pulizia aree comuni
	TOTALE ENTRATE		TOTALE SPESE
	50.000 40.000 90.000		3.000 18.000 70.000 91.000

SERVIZIO PARCHIMETRI(STRISCE BLU)

ENTRATE		SPESE			
CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO	CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO
1570	Proventi da riscossione delle tariffe da parte del concessionario	172.000	14030	Interventi di miglioramento per la mobilità urbana ex art.7c.7 del Codoce della strada	172.000
TOTALE ENTRATE		172.000	TOTALE SPESE		172.000



OGGETTO: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020 ai sensi dell'art. 208 C.D.S.

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di **giugno** nella Sede Municipale alle ore 13:25, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

Il Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta Comunale

Letta ed esaminata la proposta di Deliberazione n. 120 del 25.05.2020, sottoposta dal Comandante la Polizia Municipale Dott. Antonio Cogliandro, per come di seguito riportata:

Premesso

Che l'art. 208 del Codice della Strada al **comma 4** testualmente sancisce: *“Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:*

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

Premesso altresì che il medesimo art. 208 C.d.S. al successivo **comma 5**, testualmente recita: *“Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della*

giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4”.

Premesso infine che lo stesso art. **208 C.d.S.** al successivo **comma 5 bis**, testualmente recita: “La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

Richiamato altresì l'art. **393 del D.P.R. 495/1992** che testualmente recita: “Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della Strada.

Dato Atto che, dall'esame dei capitoli di entrata nei pregressi esercizi finanziari, appare ragionevole indicare una previsione di entrata, per i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.lgs. 285/1992, nella formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, una risorsa di entrata pari a **€ 393.020,00**, da suddividersi, rispettivamente, nei due capitoli di entrata:

- **Capitolo di Entrata: 1365** “Sanzioni per violazioni al codice della strada” : **€ 320.000,00;**
- **Capitolo di Entrata: 1366** “ Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 87,83% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità”: **€ 73.020,00;**

Preso Atto delle necessità di spesa formulate dal Comando della Polizia Municipale, relativamente a spese riconducibili a quelle previste dal comma 4 dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992 relative all'esercizio finanziario 2020;

Rilevato che le spese afferenti la gestione del Comando di Polizia Municipale, risultano in tal modo, per la quasi totalità, imputate alle risorse dei proventi derivanti dagli accertamenti di violazione al codice della strada e, conseguentemente, minimalmente gravanti sul bilancio dell'ente;

Ritenuto pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992, la somma prevista nel bilancio preventivo quale risorsa per finanziare, gli interventi di spesa di seguito specificati;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si propone al Commissario Straordinario, nelle funzioni di Giunta Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. Di prendere atto della previsione di entrata per le riscossioni dei proventi per sanzioni alle violazioni del C.d.S., quantificata nell'ambito del bilancio di previsione 2020, nella misura di complessivi **€ 393.020,00** da suddividersi, rispettivamente, nei due capitoli di entrata:

- **Capitolo di Entrata: 1365** “Sanzioni per violazioni al codice della strada”:
€ 320.000,00;
- **Capitolo di Entrata: 1366** “ Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 86,75% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità”:
€ 73.020,00;

2. Di destinare, sulla somma sopra indicata, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 208 del Codice della Strada, la quota complessiva di € **281.020,00**, per le finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel Bilancio di Previsione 2020/22 al quale va allegata la presente;

4. Di trasmettere in via informatica, a cura del Settore interessato, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Interno la presente deliberazione;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione dall'esito unanime ai sensi dell'art 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 318/2007.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Antonio Federico

Il Comandante la Polizia Municipale
F.to Dott. Antonio Cogliandro

Il Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta Comunale

Vista la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis , comma 1°, del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000) , che si allegano alla presente deliberazione;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

“Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020 ai sensi dell’art. 208 C.D.S.”.

Successivamente:

Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito al fine di garantire gli adempimenti di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4° del D. Lgs. 267/2000;

**Il Commissario Straordinario
nelle funzioni di Giunta Comunale**

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020 ai sensi dell'art. 208 C.D.S.

Approvato e sottoscritto :

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificazione di pubblicazione n° 2020002462

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 15-06-2020 al 29-06-2020 registrata al n° 2020002462 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 15-06-2020

Si dispone la pubblicazione in data 11.06.2020

Il Dipendente incaricato

F.to _____

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020002462

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-06-2020 al 29-06-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 11.06.2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Parere contabile

Oggetto: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada.
Anno 2020 ai sensi dell'art. 208 C.D.S.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole

Crotona lì, 28-05-2020

Il Responsabile di P.O. Settore 3 - Finanziario
Dott. Antonio Luigi Anania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMG - 120 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Giunta Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: Destinazione dei Proventi Contravvenzionali per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020 ai sensi dell'art. 208 C.D.S.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Giunta Comunale Nr. del

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: favorevole.

Crotone lì, 25-05-2020

Il Comandante la Polizia Municipale
Dr. Antonio Cogliandro

Proposta n. COMMG - 120 - 2020

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E SPESE ANNO 2020

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2019	600.000,00
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2019(12,17%)	73.020,00
15080 S.	Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (87,83%)	526.980,00
	TOTALE	600.000,00

ENTRATE

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1365	Sanzioni per violazione al codice della strada	320.000,00
1366	87,83% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità	73.020,00
	TOTALE	393.020,00

SPESE VINCOLATE CON VINCOLO TECNICO ALLE ENTRATE (Cap. 1366)

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	Cl.	tit.
			2	2
15827	Acquisto mobili ed attrezzi per la P. Locale e traffico urbano	1.000,00	5	1
3857	Vestiario ed attrezzi al personale	0,00	4	1
3820	Fondo previdenziale ed assistenziale per Polizia Locale	30.000,00	2	2
3825	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana e stradale	20.000,00		
15825	Lavori di ristrutturazione per ammodernamento traffico e segnaletica stradale	18.520,00	1	1
3775	Retribuzione al personale a tempo determinato	0,00	1	1
3815	Oneri riflessi al personale a tempo determinato	0,00	1	1
3945	Spese diverse per il miglioramento del traffico e della viabilità	0,00	1	2
3851	Beni e servizi al personale addetto alla polizia urbana (Corsi tiro a segno)	3.500,00		
4247	Incarichi professionali e P.G.T.U. per l'ammodernamento del traffico	0,00		
	TOTALE	73.020,00		

DESTINAZIONE A SPESE CORRENTI

33.500,00

DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO

39.520,00

73.020,00

SPESE NON VINCOLATE

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	Cl.
			5
3930	Spese per procedure di gestione, elaborazione e stampe contravvenzioni	40.000,00	5
3935	Spese postali per notifica contravvenzioni	85.000,00	
3961	Servizio Polizia Locale : Spese accesso a banche dati	11.000,00	
3940	Polizia Locale: Manutenzioni	11.000,00	5
3965	Spese per noleggio autoveicoli Polizia Municipale	20.000,00	
3875	Polizia Locale: Equipaggiamenti e vestiario al personale	20.000,00	
15845	Acquisto di attrezzature e componenti hardware	20.000,00	5
3850	Beni e servizi al personale	1.000,00	5
	TOTALE	208.000,00	

TOTALE GENERALE

281.020,00

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E SPESE ANNO 2020

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2019	600.000,00
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti ruolo 2019(12,17%)	73.020,00
15080 S.	Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (87,83%)	526.980,00
TOTALE		600.000,00

ENTRATE

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO
1365	Sanzioni per violazione al codice della strada	320.000,00
1366	Proventi contravvenzionali anni precedenti al netto della quota del 87,83% accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità	73.020,00
TOTALE		393.020,00

SPESE VINCOLATE CON VINCOLO TECNICO ALLE ENTRATE (Cap. 1366)

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	CI.	tit.
			2	2
15827	Acquisto mobili ed attrezzi per la P. Locale e traffico urbano	1.000,00	5	1
3857	Vestiaro ed attrezzi al personale	0,00	4	1
3820	Fondo previdenziale ed assistenziale per Polizia Locale	30.000,00	2	2
3825	Potenziamento dei servizi di controllo finalizzato alla sicurezza urbana e stradale	20.000,00		
15825	Lavori di ristrutturazione per ammodernamento traffico e segnaletica stradale	18.520,00	1	1
3775	Retribuzione al personale a tempo determinato	0,00	1	1
3815	Oneri riflessi al personale a tempo determinato	0,00	1	1
3945	Spese diverse per il miglioramento del traffico e della viabilità	0,00	1	2
3851	Beni e servizi al personale addetto alla polizia urbana (Corsi tiro a segno)	3.500,00		
4247	Incarichi professionali e P.G.T.U. per l'ammodernamento del traffico	0,00		
TOTALE		73.020,00		

DESTINAZIONE A SPESE CORRENTI	33.500,00
DESTINAZIONE A SPESE DI INVESTIMENTO	39.520,00
	73.020,00

SPESE NON VINCOLATE

CAPITOLO	OGGETTO	IMPORTO PREVISTO	CI.
			5
3930	Spese per procedure di gestione, elaborazione e stampe contravvenzioni	40.000,00	5
3935	Spese postali per notifica contravvenzioni	85.000,00	
3961	Servizio Polizia Locale : Spese accesso a banche dati	11.000,00	
3940	Polizia Locale: Manutenzioni	11.000,00	5
3965	Spese per noleggio autoveicoli Polizia Municipale	20.000,00	
3875	Polizia Locale: Equipaggiamenti e vestiario al personale	20.000,00	
15845	Acquisto di attrezzature e componenti hardware	20.000,00	5
3850	Beni e servizi al personale	1.000,00	5
TOTALE		208.000,00	
TOTALE GENERALE		281.020,00	



OGGETTO: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020.

L'anno **2020** il giorno **21** del mese di **agosto** nella Sede Municipale alle ore 21:00, il Commissario straordinario Dr.ssa Tiziana Giovanna Costantino, nominato con DPR del 27/01/2020 per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri di Sindaco, Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna ha adottato il seguente provvedimento:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D Lgs. n.267/2000)

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Dato atto che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

il comma 651 ai sensi del quale *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."*

il comma 652, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie*

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ovvero coefficiente Ka"

il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio – Consiglio n. 22 del 30.04.2020, il quale all'articolo 12 comma 6, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "'Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso lo stesso piano finanziario ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

la Delibera n. 444/2019/rif del 31 ottobre 2019 sulle Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

la Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 sull'Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Crotone, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (ATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ma la comunità d'ambito, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2014, denominata ATO 3 – provincia di Crotone;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 (simulatore ifel 2019) relativamente al Comune di Crotone è complessivamente pari ad € 7.858.551,13;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020 n. 27 che dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

Preso atto che:

- come evidenziato anche da ANCI la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

Ritenuto comunque nell'ambito dell'Emergenza COVID di dover elaborare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti utilizzando i costi elaborati dall'Ente sulla base del quantitativo in tonnellate di rifiuti che lo stesso stima di dover realmente smaltire nel corso dell'anno 2020;

Tenuto conto:

✓ che sui costi del PEF 2020 sviluppato dall'Ente, per la loro integrale copertura, la determinazione delle tariffe verrà fatta applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, richiamato anche dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

che per quanto sopra le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Rilevata la necessità di assumere quale base di calcolo del piano finanziario 2020:

- il Piano Economico-Finanziario di cui al Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti (PCGR) ed i relativi elaborati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 27/03/2017, che rappresenta i costi di esercizio ed investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Crotona, a cui ha fatto seguito la deliberazione n. 216 del 01 agosto 2018 della Giunta Comunale, così come modificata da ultimo dalla deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 40 del 21/08/2020;

- il piano tariffario di riparto annualità 2020 del servizio di trattamento e smaltimento dei RSU/FORD e spese di funzionamento Ufficio ATO, approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO 3 Crotona con deliberazione n. 07 del 11 maggio 2020,

Vista la relazione sulla gestione del servizio Rifiuti Solidi Urbani relativo all'anno 2020 redatta dal Settore 4 Servizio Ambiente, Allegato 2) alla presente delibera;

Visto la tariffa TA.RI. 2020 elaborata dal Servizio Tributi allegato 1) alla presente deliberazione;

Visto per quanto sopra il Piano Finanziario del servizio TARI anno 2020 redatto dal Settore 4 Servizio Ambiente, comprendente le seguenti voci di costo:

<u>PIANO FINANZIARIO TARI 2020</u>	importi
Input dati Ciclo integrato RU	
Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 4.741.060,61
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ 3.532.120,39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	
Fattore di Sharing – b	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	
Fattore di Sharing – b(1+ω)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	
Coefficiente di gradualità (1+y)	
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 827.318,10
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 9.100.499,10
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ 971.060,61
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ 145.263,83
Costi generali di gestione - CGG	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ 66.939,00

Altri costi - COal	€ 59.000,00
Costi comuni – CC	
Ammortamenti - Amm	
Accantonamenti - Acc	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	
- di cui per crediti	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
Remunerazione del capitale investito netto - R	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	
Costi d'uso del capitale - CK	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	
Coefficiente di gradualità (1+y)	
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RCTF/r	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 97.106,06
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€ 1.339.369,50
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$	€ 10.439.868,60
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR)	€ 61.314,44
Detrazione per incassi da evasione tari	€ 220.301,52
Detrazioni da proventi raccolta differenziata	66.000,00
Detrazioni per incassi per comune sede di discarica	88.000,00
<u>TOTALE PIANO FINANZIARIO</u>	<u>€ 10.004.252,64</u>

Ritenuto di dovere approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 nell'ammontare complessivo di euro € **10.004.252,64** come sopra determinato;

Richiamato l'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone “.....I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;”

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti, con la quale vengono delineate le modalità di calcolo degli acconti e del saldo tari in caso di rateizzazione, ovvero acconto sulla base delle tariffe 2019 con rate scadenti prima del 01 dicembre 2019 e successivo saldo a conguaglio sulla base delle tariffe tari 2020;

Ritenuto, per tutto quanto sopra di dovere approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 distinte per utenze domestiche e non domestiche, assicurando la copertura integrale dei costi come sopra determinati nel piano finanziario 2020, applicando a tal fine i coefficienti riferiti sia alla parte fissa che alla parte variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;

Precisato che il richiamato comma 5 dell'art. 107 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020 n. 27 ha previsto una deroga legata alla emanazione della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 e si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Ricordato che l'articolo 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n° 147 prevede che:

il consiglio comunale deve approvare, **entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione**, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

le tariffe Tari devono essere quindi aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Precisato che l'approvazione della presente deliberazione è assolutamente necessaria ed imprescindibile per consentire l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, che a sua volta rappresenta un adempimento indifferibile per garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa;

Ritenuto pertanto per tutto sopra espresso di dover provvedere alla sua approvazione integrandolo con i costi al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2020;

Dato atto che sono determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche sulla base del richiamato Piano Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2020, ancorchè ai sensi del 5 comma dell'art. 107 del DL n. 18/2020 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sono ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021 e quindi la differenza tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sono oggetto di apposito conguaglio nelle annualità successive a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni), come componente autonoma della tariffa ;

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta n. 59 del 30.03.2020 con la quale è stato dato l'indirizzo di sospendere la bollettazione TARI fino al 31 ottobre 2020 per l'emergenza COVID 19;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

Visto l'art. 20 comma 2 del regolamento tari approvato con delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni del Consiglio n. 22 del 30/03/2020 sulla determinazione da parte del Comune del numero e della scadenza delle rate per la tassa rifiuti;

Rilevato, per tutto quanto sopra, che per l'anno 2020 la bollettazione della TARI decorrerà dal 01 novembre 2019 con rate di acconto parametrize alle tariffe 2019, ai sensi dell'art. 13 comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con rata a conguaglio parametrata alle tariffe calcolate a copertura dei costi di gestione dei rifiuti 2020, secondo indicazioni ARERA e salvo modifiche in sede di validazione del PEF 2020 da parte della stessa autorità;

Che le scadenze di pagamento degli avvisi TARI sono così stabilite:

1^ rata acconto scadenza 01/11/2020;

2^ rata acconto scadenza 01/12/2020;

3^ rata acconto scadenza 02/01/2021;

4^ rata conguaglio 01/02/2021

Richiamato l'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, di modifica dell'allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999 con lo spostamento degli "studi professionali" dalla categoria 11 alla 12, già evidenziato nell'allegato D delle tariffe;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che così recitano - **comma 15**. *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021" - **comma 15 ter** " A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;"*

Visti:

• l'art. 57 bis del D.L. Fiscale 2019 (D.L. n.124/19) ;

la delibera ARERA n° 57 del 03/03/2020 «*SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI*»;

il D.L. n° 18 del 17/03/2020 «*CURA ITALIA*» convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ;

il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;

lo Statuto dell'Ente;

il parere del Collegio dei Revisori dei conti n. 22 del 21/08/2020 (All. 3)

PROPONE

1. di approvare, nelle more della conclusione della procedura di cui alla deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 di ARERA:

- a) il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 nell'ammontare complessivo di euro € **10.004.252,64**, come sopra determinato;

- b) le tariffe TARI per l'anno 2020, di cui all'Allegato1 alla presente delibera, distinte per utenze domestiche e non domestiche, assicurando la copertura integrale dei costi come sopra determinati nel piano finanziario, applicando a tal fine i coefficienti riferiti sia alla parte fissa che alla parte variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;
2. di dare atto che ai fini del precedente punto uno:
- a) in base al comma 5 dell'art 107 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Comune di Crotona provvede entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione in via definitiva del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, previa omologazione di ARERA;
- b) in base al comma 5 dell'art. 107 del succitato D.L. n.18/2020 il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sono ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021 e quindi la differenza tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sono oggetto di apposito conguaglio nelle annualità successive a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni), come componente autonoma della tariffa;
- c) di stabilire, che le riduzioni previste dal Regolamento TARI, approvato con delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni del Consiglio n. 22 del 30/03/2020 sono poste a carico delle tariffe TARI;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. di stabilire, sulla base dell'art. 13 comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che per l'anno 2020 la bollettazione della TARI decorrerà dal 01 novembre 2019 con rate di acconto paramtrate alle tariffe tari 2019, e con rata a conguaglio riparametrata sulle tariffe 2020 in base a disposizioni ARERA e alle indicazioni sul riparto di cui al comma 5 art. 107 DL 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;
5. di stabilire le seguenti rate e scadenze per il versamento della tassa rifiuti 2020:
- 1^ rata acconto scadenza 01/11/2020;
- 2^ rata acconto scadenza 01/12/2020;
- 3^ rata acconto scadenza 02/01/2021;
- 4^ rata conguaglio scadenza 01/02/2021.
6. di prendere atto della modifica introdotta alle Utenze non domestiche inserendo gli studi professionali dalla categoria 11 alla categoria 12 per come disposto dall' allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, modificato dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Settore IV

Il responsabile del procedimento: Achille Tricoli

Il Proponente

F.to Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Il Commissario Straordinario, nelle funzioni di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: **“PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020. “**

Riscontrata l'urgenza;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00;

Il Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino

Il Segretario Generale

F.to AVV. Antonino Maria Fortuna

Oggetto: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	F.to	TIZIANA GIOVANNA COSTANTINO
-------------------------------------	------	-----------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE	F.to	ANTONINO MARIA FORTUNA
-------------------------------	------	------------------------

Certificazione di pubblicazione n° 2020003077

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 31-08-2020 al 14-09-2020 registrata al n° 2020003077 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 31-08-2020

Si dispone la pubblicazione in data 21/8/2020

Il Dipendente incaricato

Il Segretario Generale

F.to _____

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 2020003077

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-08-2020 al 14-09-2020 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il dipendente incaricato

Il Segretario Generale

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

- La presente deliberazione è diventata esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, li 21/8/2020

Il Segretario Generale

F.to Avv. Antonino Maria Fortuna



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario straordinario
con funzioni di Consiglio Comunale

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F.) E
DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020.

Deliberazione del Commissario straordinario con funzioni di Consiglio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il seguente parere: FAVOREVOLE

Crotone lì, 13-08-2020

La dirigente
Arch. ELISABETTA ANTONIA DOMINIJANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 103 - 2020



Comune di Crotona

Deliberazione del Commissario Straordinario con
funzioni di Consiglio Comunale

Parere contabile

Oggetto: PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE T.A.R.I.. ANNO 2020.

Deliberazione del Commissario Straordinario con funzioni di Consiglio Comunale

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole, preso atto del parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del settore comunale competente e di ogni altra valutazione tecnica effettuata dai responsabili dei servizi comunali, ciascuno per quanto di propria afferenza, in relazione alle quali sono stati quindi allocati i relativi stanziamenti del redigendo di bilancio di previsione 2020-2022.

Crotone lì, 13-08-2020

p. Il Dirigente
Il Responsabile di P.O. del Settore 3 -Finanziario
- Dott. Antonio Luigi Anania -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Proposta n. COMMI - 103 - 2020

ALLEGATO 1 tariffe tari 2020 utenze domestiche e non domestiche					
tipo D- domestiche ND non domestiche	categoria	coefficienti fissi (Ka/Kc)	coefficienti variabili (Kb/Kd)	quota fissa	quota variabile
D	D01 - 1 componente	0,81	0,6	0,4099	111,5829
D	D02 - 2 componenti	0,94	1,4	0,4757	260,36
D	D03 - 3 componenti	1,02	1,8	0,5161	334,7486
D	D04 - 4 componenti	1,09	2,2	0,5516	409,1372
D	D05 - 5 componenti	1,1	2,9	0,5566	539,3172
D	D6 - 6 o più componenti	1,06	3,4	0,5364	632,3029
ND	N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,5	0,1348	1,6294
ND	N02 - Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,1006	1,2206
ND	N03 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,44	3,9	0,0942	1,1554
ND	N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,55	0,1584	1,9404
ND	N05 - Stabilimenti balneari	0,59	5,2	0,1263	1,5405
ND	N06 - Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	0,122	1,4931
ND	N07 - Alberghi con ristorante	1,41	12,45	0,3018	3,6883
ND	N08 - Alberghi senza ristorante	1,08	9,5	0,2311	2,8144
ND	N09 - Case di cura e riposo	1,09	9,62	0,2333	2,8499
ND	N10 - Ospedali	1,43	12,6	0,306	3,7328
ND	N11 - Uffici, agenzie	1,17	10,3	0,2504	3,0514
ND	N12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,79	6,93	0,1691	2,053
ND	N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,9	0,2418	2,9329
ND	N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilecenze	1,5	13,22	0,321	3,9164
ND	N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8	0,1948	2,37
ND	N16 - Banche di mercato beni durevoli	1,67	14,69	0,3574	4,3519
ND	N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,5	13,21	0,321	3,9135
ND	N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11	0,2226	2,6989
ND	N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,1	0,2953	3,5846
ND	N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25	0,2012	2,4441
ND	N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11	0,1969	2,4026
ND	N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,28	90,5	2,2001	26,8108
ND	N23 - Mense, birrerie, amburgherie	6,33	55,7	1,3547	16,5012
ND	N24 - Bar, caffè, pasticceria	7,36	64,76	1,5752	19,1853
ND	N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	21,5	0,5222	6,3694
ND	N26 - Plurilecenze alimentari e/o miste	2,45	21,55	0,5243	6,3842
ND	N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,24	98,9	2,4056	29,2993
ND	N28 - Ipermercati di generi misti	2,73	23,98	0,5843	7,1041
ND	N29 - Banche di mercato genere alimentari	8,24	72,55	1,6543	22,567
ND	N30 - Discoteche, night club	1,91	16,8	0,4088	4,977



COMUNE DI CROTONE

Settore 4

Servizio Ambiente

Allegato 2

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI

RELATIVO ALL'ANNO 2020



Crotone agosto 2020

Premessa

Il soggetto responsabile della gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani è tenuto ad approvare annualmente un Piano Finanziario relativo alle modalità di attuazione e ai costi da sostenere per l'espletamento del medesimo servizio. In base a detto documento, corredato di una relazione tecnica riportante gli elementi essenziali sul modello di gestione e organizzativo del servizio e le indicazioni dei dati riferiti all'anno precedente, viene determinato il tributo destinato a finanziare i costi (TARI) per l'anno di riferimento nelle sue diverse articolazioni. I criteri di calcolo sono definiti dal DPR 27.4.1999, n.158 e devono prevedere l'obiettivo della copertura integrale dei costi sostenuti.

In attuazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle leggi n.148/2011 e n. 190/2014, la Regione Calabria ha emanato la l.r. 11.8.2014, n. 14, avente ad oggetto il "Riordino del servizio dei rifiuti urbani in Calabria", la quale prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata ed erogata all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), coincidenti con i confini amministrativi delle province.

In armonia con tali disposizioni normative, i Comuni della Provincia di Crotone hanno deliberato la costituzione dell'ATO 3 – Provincia di Crotone, sottoscrivendo in data 12.5.2017 apposita convenzione per la costituzione della Comunità d'Ambito. Detto organismo, che prevede la costituzione di un Ufficio Comune e la nomina di un Direttore, non è ancora pienamente operativo per quanto attiene alla gestione unitaria dei servizi RSU su base provinciale, con l'individuazione di modalità di gestione e costi uniformi per tutti i comuni dell'ATO.

L'ATO 3 – Provincia di Crotone è subentrata nei rapporti contrattuali con le società che si occupano della gestione dei RSU, stipulando i seguenti contratti, relativamente all'anno 2020:

- Rep.909 del 29/03/2020.con EKRO' scarl per la gestione del TBM in loc. Ponticelli del Comune di Crotone- periodo da 01/01/2020 a 15/02/2020;

- Rep. 01 del 13/05/2020 con EKRO' scarl per la gestione del TBM in loc. Ponticelli del Comune di Crotona- periodo da 16/02/2020 a 30/06/2020;
- Rep. 02 del 13/05/2020 con SOVRECO per lo smaltimento dei residui dalla gestione del TBM in loc. Ponticelli del Comune di Crotona- periodo da 01/01/2020 a 30/06/2020;

Nelle more della definizione della nuova modalità di governo da parte dell'ATO, rimane in capo al Comune garantire l'espletamento del servizio RSU, i costi di gestione, unitamente a quelli di trattamento e smaltimento saranno alla base della determinazione della TARI, il cui ammontare dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio.

Con determinazione dirigenziale n. 1092 del 3.8.2020 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio svolto da AKREA SpA fino al 31.10.2020.

In tema di programmazione e linee di indirizzo sulla gestione del servizio RSU, la Regione Calabria, con deliberazione del Consiglio Regionale n.156 del 19.12.2016, ha approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti", nel quale sono prefissati gli obiettivi da perseguire, in particolare il graduale raggiungimento della percentuale di RD del 65% entro l'anno 2020.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 28.7.2016 è stato approvato il Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria" a valere sulle risorse del POR FESR FSE 2014-2020. Il piano prevede stanziamenti su base regionale pari a 34,3 M€.

Con deliberazione di G.C. n.196 del 4.6.2019, preso atto che il Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti (PCGR) approvato con Deliberazione di C.C. n.4 del 27.3.2017 non aveva avuto una concreta attuazione per via delle gare di appalto non perfezionate, è stata autorizzata la proroga del contratto di servizio sottoscritto con AKREA SpA in data 1.6.2016 relativo alla gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio conseguente all'avvio delle modalità di gestione di attuazione del P.C.G.R.

Sono attualmente in fase di svolgimento gli iter delle gare per l'acquisto di mezzi ed attrezzature da destinare all'Akrea per dare concreta attuazione al Piano Comunale di gestione dei RSU.

Il piano prevede una radicale modifica dell'espletamento dei servizi da parte del gestore, tutto incentrato sul potenziamento della raccolta differenziata, con la finalità di raggiungere gli obiettivi di legge per quanto attiene alle percentuali di RD, alla riduzione della produzione dei rifiuti e al contenimento dei costi di gestione.

Con le nuove modalità di svolgimento del servizio si darà avvio a quanto previsto dal Piano Comunale.

Relazione Tecnica

Secondo l'ultimo dato ISTAT riferito al 31.11.2019, la popolazione del Comune di Crotone risulta essere di 65.373 abitanti. Tale dato, apparentemente in crescita rispetto agli anni precedenti, è influenzato dall'iscrizione all'anagrafe di numerosi cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, i quali, in realtà, non hanno uno stabile e continuativo domicilio in città. Alla stessa data, per come comunicato dal Dirigente del Settore Finanziario, le utenze domestiche interessate dalla gestione del servizio rifiuti, sono 23.325, mentre le utenze non domestiche sono 3.815. Le utenze complessive interessate dall'applicazione della TARI sono pertanto 27.140.

Descrizione del modello gestionale ed organizzativo

I servizi relativi ai R.S.U. ed assimilati sono attuati dal Comune per il tramite dell' Akrea SpA, società a cui è stata affidata la gestione operativa in regime di *house providing*, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.5.2016.

Il relativo contratto di servizio è stato sottoscritto in data 1.6.2016 e prevede la gestione integrata del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati come definito dall'art. 184 del D.Lgs. n.152/2006, a fronte di un corrispettivo annuo stabilito in 6.200.000 euro compreso IVA, per la durata di tre anni e comunque fino alla costituzione dell'ATO e alla individuazione di un nuovo gestore per l'intero ambito.

Il nuovo Piano Comunale di gestione del servizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27 marzo 2017, prevedeva un nuovo contratto di servizio da sottoscrivere con l' Akrea, il quale, a fronte delle modifiche delle attività operative e gestionali finalizzate all'aumento della % di RD, prevede un corrispettivo in favore della società pari a 7.920.000,00 euro iva inclusa su base annua.

La modifica del Piano Comunale di gestione del servizio citato, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.40 del 21/08/2020, prevede un nuovo contratto di servizio da sottoscrivere con l' Akrea, il quale, a fronte delle modifiche delle attività operative e gestionali finalizzate all'aumento della % di RD, prevede un corrispettivo in favore della società pari a 6.700.000,00 euro, compreso IVA, su base annua.

Gli impegni di spesa assunti in favore di AKREA SpA per l'anno in corso sono:

- € 2.066.666,68 con determinazione n.133 del 30.1.2020, è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio svolto da AKREA SpA dal 01 gennaio 2020 e fino al 30 aprile 2020;
- € 1.550.000,01 con determinazione n. 774 del 4.6.2020 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio svolto da AKREA SpA fino al 31.07.2020;
- € 1.550.000,01 con determinazione dirigenziale n. 1092 del 3.8.2020 è stato assunto l'impegno di spesa per il servizio svolto da AKREA SpA fino al 31.10.2020

Per l'anno in corso, sulla scorta del costo mensile del vigente contratto, pari a 516.667,67 euro, sono stati assunti impegni di spesa per complessivi € 5.166.676,7 fino alla data 31.10.2020.

Con la sottoscrizione del nuovo contratto, è previsto per l'anno corrente, a far data da novembre 2020, un corrispettivo in favore dell'Akrea, di € 6.700.000,00 IVA compresa.

I servizi di igiene urbana sono svolti dall' Akrea secondo la seguente articolazione:

- a) spazzamento e lavaggio strade e altre aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico, comprese le spiagge pubbliche;
- b) raccolta e trasporto dei R.S.U. indifferenziati conferiti nei cassonetti stradali dedicati;
- c) conferimento dei R.S.U. indifferenziati presso l'impianto di trattamento e valorizzazione regionale sito in località Ponticelli, attualmente gestito dalla società Ekrò TMB Crotone-Rossano;
- d) raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sia per quanto attiene alla frazione secca e all'organico;
- e) conferimento della frazione organica dei rifiuti presso l'impianto regionale di valorizzazione di Ponticelli;
- f) gestione dei centri di raccolta differenziata siti in piazzale della Pace e in via Saffo;

g) raccolta e smaltimento carcasse animali rinvenute su aree pubbliche.

L'impianto regionale di riferimento per l'ATO Crotone è attualmente quello gestito dalla società Ekrò in località Ponticelli, mentre la discarica per il conferimento dei rifiuti a valle delle attività di trattamento è attualmente individuata nell'impianto della società Sovreco, sito in località Columbra. Altro impianto di riferimento nella filiera dei RSU è il termovalorizzatore di Gioia Tauro nel quale deve essere conferita la frazione denominata Combustibile Solido Secondario (CSS), prodotta dal impianto TMB di Ponticelli.

Nell'eventualità di un esaurimento della discarica Sovreco, unico impianto operativo in ambito regionale, si renderà necessario procedere a conferimenti fuori regione, con probabili, sensibili aumenti dei costi che ad oggi non è possibile preventivare.



Dati produzione rifiuti

Di seguito sono riportati ed illustrati gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle previsioni finanziarie per l'anno 2020 e, conseguentemente per stabilire il valore della TARI, che deve prevedere l' integrale copertura dei costi di gestione dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i dati relativi alla produzione dei rifiuti urbani nel triennio 2017/2019 e i relativi costi di gestione.

Produzione dei RSU

In costanza del dato complessivo di rifiuti prodotti nel triennio di riferimento, (anche se vi è da evidenziare un leggero incremento della produzione nell'anno 2019) si rileva una pressochè costante, bassa percentuale di RD rispetto all'anno 2015 (18,66%). Ciò è da ricondurre per l'anno 2016 alla crisi dell'Akros (precedente gestore del servizio di RD), culminata nel maggio 2016 nel suo fallimento, con conseguente interruzione del servizio. Per gli anni 2017/2019, il valore particolarmente basso di percentuale di RD è da ricondurre alle oggettive difficoltà operative nelle quali continua a versare l'Akrea, società a cui è stato affidato il servizio integrato a **partire** da giugno 2016, con l'assunzione di parte di personale dell'Akros, ma senza la dotazione di nuovi mezzi e attrezzature necessari per dare avvio ad un efficace servizio di RD.

Anche la gestione dei due centri di raccolta realizzati in Piazzale della Pace e in via Saffo è stata svolta dall' Akrea, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.

In sintesi, la produzione complessiva dei rifiuti nell'anno 2019 è stata di poco superiore alle 31.0 tonn. (31.168.868 kg), con una produzione per abitante di circa 476 kg/anno (equivalenti a circa 1,30 kg/giorno pro-capite), dato in leggero incremento rispetto all'anno 2019.

	anno 2017	anno 2018	anno 2019
Produzione totale RSU (in kg)	29.793.900	30.555.620	31.168.868
RSU indifferenziati conferiti in impianto	27.588.860	28.371.470	27.744.990
raccolta differenziata frazione secca	1.463.620	1.655.890	2.614.538
Raccolta differenziata frazione umida (FORSU)	741.420	528.260	809.340
Totale raccolta differenziata	2.205.620	2.184.150	3.423.878
% RD totale su base annua	7,40%	7,15%	10,98%

Di seguito viene riportata la tabella indicante la proiezione della produzione RSU per l'anno 2020, calcolata secondo i dati rilevati nel primo semestre del 2020.

Produzione rifiuti ipotizzata per l'anno 2020

	2020 primo semestre	2020 totale
	Kg	Kg
Produzione totale RSU	13.833.472,00	27.666.944,00
RSU indifferenziati conferiti in impianto	12.102.290,00	24.204.580,00
RD secca	1.320.772,00	2.641.544,00
RD frazione umida (FORSU)	410.410,00	820.820,00
TOTALE RD	1.731.182,00	3.462.364,00
% RD	12,51%	12,51%

Tariffe di conferimento RSU in impianti

Per il calcolo dei costi di smaltimento, valorizzazione e/o trattamento presso gli impianti regionali nell'anno 2020 non si tiene più conto delle tariffe disposte dalla Regione Calabria con DGR n.584 del 23.11.2017, e utilizzate nell'anno 2018, ma si tiene conto della tariffa approvata dall'ATO Crotona, dai quali discende un costo di conferimento RSU indifferenziati (codice CER 200301), pari a 45,89 euro/t, e un costo di conferimento FORD (codice CER 200201), pari a 39,37 euro/t.

Analisi dei costi di gestione del servizio

La tabella che segue riporta la previsione dei costi per l'anno 2020 secondo l'ipotesi di produzione dei rifiuti 2020 sopra riportata

Previsione di costi di gestione per l'anno 2019

Costi di gestione comprensivi di IVA	12,51% RD
Corrispettivo in favore di Akrea	6.283.333,34
Costi trattamento e smaltimento	3.906.276,00
Altri costi	59.000,00
Detrazioni da proventi RD	66.000,00
Detrazioni per comune sede di discarica	88.000,00
Totale costi servizio gestione RSU	10.094.609,34

Il benefit economico riconosciuto per il Comune quale sede di impianti e/o discariche, sulla scorta di dati aggiornati dalla Regione, può essere ipotizzato in circa 88.000 euro su base annua. Tale credito, il cui importo preciso sarà determinato a consuntivo dell'anno di riferimento, può essere portato a detrazione del costo del servizio per quanto attiene al calcolo finale dei costi di gestione.

Piano Finanziario

Elementi del Piano finanziario

Il presente Piano finanziario è la sintesi delle voci di costo delle articolazioni del servizio sopra descritte e desunte dalle fonti informative disponibili, di seguito elencate:

- In mancanza dei dati del Conto economico e finanziario dell' Akrea, si è fatto riferimento allo stanziamento stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 7/2016 di affidamento all' Akrea del servizio integrato rifiuti per i primi 10 mesi dell'anno, e per i restanti 2 mesi con i costi previsti dal nuovo contratto di servizio, che sarà stipulato a seguito dell' avvio del nuovo piano comunale di gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 40 del 21/08/2020;
- I costi di smaltimento e/o valorizzazione dei rifiuti sono calcolati tenendo conto della stima della percentuale del 12,51 % di RD;
- Le tariffe di conferimento stabilite dall' analisi dei costi previsti per il trattamento/smaltimento dei RSU prodotti nell' ATO Crotone;
- Alla luce dei dati sopra illustrati, ma anche delle azioni di potenziamento della RD che saranno richieste all' Akrea per l' anno di riferimento, si ritiene di poter stimare i costi di raccolta e conferimento pari a **10.094.609,34euro**.

Ai costi sopra prospettati si devono infine aggiungere:

- Altri costi di gestione (diversi da quelli operativi sopra descritti) che gravano direttamente sul Comune e che sono stati quantizzati dal Settore Finanziario - Servizio Tributi comunale.
- Il contributo MIUR per la tassa servizio rifiuti delle istituzioni scolastiche.

Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo del Piano Finanziario con le relative voci dei costi a cui vanno aggiunti i crediti diversi stimati per l'anno 2020.

<u>PIANO FINANZIARIO TARI 2020</u>	importi
------------------------------------	---------

Input dati Ciclo integrato RU	
Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 4.741.060,61
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ 3.532.120,39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	
Fattore di Sharing – b	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	
Fattore di Sharing – $b(1+\omega)$	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)ARCONAI$	

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	
Coefficiente di gradualità (1+y)	
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RCTV/r	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 827.318,10
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 9.100.499,10
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ 971.060,61
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ 145.263,83
Costi generali di gestione - CGG	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ 66.939,00
Altri costi - COal	€ 59.000,00
Costi comuni – CC	
Ammortamenti - Amm	
Accantonamenti - Acc	

- di cui costi di gestione post-operativa delle scariche	
- di cui per crediti	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
Remunerazione del capitale investito netto - R	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	
Costi d'uso del capitale - CK	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - $(1+\gamma)RCTF/r$	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 97.106,06
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative	€ 1.339.369,50

alle componenti di costo fisse	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$	€ 10.439.868,60
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR)	€ 61.314,44
Detrazione per incassi da evasione tari	€ 220.301,52
Detrazioni da proventi raccolta differenziata	66.000,00
Detrazioni per incassi per comune sede di discarica	88.000,00
<u>TOTALE PIANO FINANZIARIO</u>	<u>€ 10.004.252,64</u>

In conclusione, il valore totale del Piano Finanziario per la gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani per l'anno 2020 è stimato in € 10.004.252,64

Rispetto all'ultimo piano finanziario approvato per l'anno 2019 (importo totale 11.154.187,54 euro.), si registra una diminuzione di 1.149.934,90 euro.

Alla previsione di spesa di cui sopra dovrà corrispondere una previsione di entrata di pari importo, in modo da assicurare la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della TARI.

La Dirigente Settore 4

Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni



COMUNE DI CROTONE

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 28/Rev.2020

Al Commissario Straordinario
Al Segretario Generale
Al Resp. Servizio Finanziario

Oggetto: Verbale n. 22 del 21/08/2020 – Parere su proposta deliberazione “Piano economico finanziario della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (PEF) e determinazione tariffe TARI anno 2020”

In allegato si trasmette il verbale meglio in oggetto indicato.

li, 21 Agosto 2020

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL PRESIDENTE
(Giordano Aldo Vittorio/Ettore)

Comune di Crotona
N 0048970/1 del 21/08/2020 - 18:41





COMUNE DI CROTONE
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 022 DEL 21/08/2020

L'anno duemila venti il giorno ventuno del mese di Agosto, in prosecuzione del verbale precedente, presso gli Uffici dell'Amministrazione Comunale di Crotona, si sono riuniti i Signori Giordano Aldo Vittorio Ettore, Raso Mariarosa e Mauro Giulio nominati, rispettivamente, Presidente e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Amministrazione Comunale di Crotona con atto deliberativo del Commissario Prefettizio, adottato con i poteri del Consiglio Comunale, n° 23 del 30 Aprile 2020 per il triennio 2020-2023.

Il Collegio esamina la proposta di delibera avente ad oggetto: "Piano economico finanziario della gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (PEF) e determinazione tariffe TARI anno 2020", e rilascia il relativo parere, che, di seguito si riporta:

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici;

l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

I commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio – Consiglio n. 22 del 30.04.2020, il quale all'articolo 12 comma 6, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124;

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'*" (lett. f); "... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*" (lett. h); "... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*";

Richiamate:


la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA;

la Delibera n. 444/2019/rif del 31 ottobre 2019;

la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA;

la Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 sull' Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CONSIDERATO che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Crotona, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ma la comunità d'ambito, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2014, denominata ATO 3 – provincia di Crotona;

 70

VISTO che sui costi del PEF 2020 sviluppato dall'Ente, per la loro integrale copertura, la determinazione delle tariffe è stata effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, richiamato anche dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;

RILEVATO che l'Amministrazione ha assunto quale base di calcolo del piano finanziario 2020 il piano Economico-Finanziario di cui al Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti (PCGR) ed i relativi elaborati, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.7 del 27/03/2017, il piano tariffario di riparto annualità 2020 del servizio di trattamento e smaltimento dei RSU/FORD e spese di funzionamento Ufficio ATO, approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO 3 Crotone con deliberazione n. 07 del 11 maggio 2020,




VISTA la relazione sulla gestione del servizio Rifiuti Solidi Urbani relativo all'anno 2020 redatta dal Settore 4 Servizio Ambiente;

VISTA la tariffa TA.RI. 2020 elaborata dal Servizio Tributi;

VISTO il Piano Finanziario del servizio TARI anno 2020 redatto dal Settore 4 Servizio Ambiente, comprendente le seguenti voci di costo:

<u>PIANO FINANZIARIO TARI 2020</u>	importi
Input dati Ciclo integrato RU	
Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€ 4.741.060,61
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€ 3.532.120,39
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV	
Proventi della vendita di materiale ed energia	

derivante da rifiuti – AR	
Fattore di Sharing – b	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI	
Fattore di Sharing – b(1+ω)	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV	
Coefficiente di gradualità (1+γ)	
Rateizzazione r	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RCTV/r	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 827.318,10
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 9.100.499,10
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€ 971.060,61
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€ 145.263,83
Costi generali di gestione - CGG	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€ 66.939,00
Altri costi - COal	€ 59.000,00
Costi comuni – CC	
Ammortamenti - Amm	
Accantonamenti - Acc	



72


- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	
- di cui per crediti	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
Remunerazione del capitale investito netto - R	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	
Costi d'uso del capitale - CK	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF	
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – RCTF	
Coefficiente di gradualità (1+γ)	
Rateizzazione r	
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi – (1+γ)RCTF/r	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	€ 97.106,06
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€ 1.339.369,50
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$	€ 10.439.868,60
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (contributo MIUR)	€ 61.314,44
Detrazione per incassi da evasione tari	€ 220.301,52
Detrazioni da proventi raccolta differenziata	66.000,00
Detrazioni per incassi per comune sede di discarica	88.000,00

mpo ⁷³

TOTALE PIANO FINANZIARIO	€ 10.004.252,64
---------------------------------	------------------------

IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole con riserva in merito all'indicazione degli importi relativi a "proventi raccolta differenziata" in quanto dalle attestazioni pervenute dalla Società AKREA, non è possibile risalire alla quantificazione né del prodotto differenziato né alla tariffa unitaria.

Si osserva ulteriormente che dal piano finanziario non si evince chiaramente chi sia il soggetto percettore delle medesime somme.

Si invita, ad avvenuta approvazione, a voler trasmettere di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Il presente verbale viene trasmesso al Commissario Straordinario, al Segretario Generale, ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

Il Collegio prosegue i propri lavori.


Letto, firmato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Giordano Aldo Vittorio Ettore

Raso Mariarosa

Mauro Giulio



**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020**

ESERCIZIO: 2018
CODICE ISTAT: 101010
PARTITA IVA: 00279040794
CODICE ENTE: 101010
DELIBERA:

ENTE: COMUNE DI CROTONE
DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
DEL:

SIGLA PROVINCIA: KR
NUMERO DI ABITANTI: 64794
SUPERFICIE IN KMQ: 17875,00

SI	NO
X	

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	50010		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all' articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'	50020		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all' articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarieta' di cui all' articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'	50030		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	50040	X	
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoeI	50050	X	
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore e' calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore	50060		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all' articolo 204 del tuoeI con le modifiche di cui di cui all' art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	50070		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	50080	X	
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	50090		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi	50100		X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente

DEFICITARIO

SÌ

NO

50110

LUOGO	DATA				
	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA

IL SEGRETARIO
